



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 24 aprile 2003 € 1,50

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 marzo 2003, n. 068/Pres.

Elezione del Presidente della Regione e del nono Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Convocazione dei comizi elettorali.

pag. 5060

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 febbraio 2003, n. 499.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Definizione obiettivi e programmi ed emanazione delle direttive per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali per l'anno 2003.

pag. 5061

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE

Ispettorato ripartimentale delle foreste

Tolmezzo

(Udine)

Avviso di acquisizione dei sedimi - F.I.O. 1983 sub 51. Lavori di viabilità forestale di servizio «Monte Faet» in Comune di Cavazzo Carnico.

pag. 5076

Avviso di acquisizione dei sedimi - F.I.O. 1983 sub 1. Lavori di viabilità forestale di servizio «Bosco Vieila» in Comune di Ligosullo.

pag. 5078

Avviso di acquisizione dei sedimi - legge 865/1971. Lavori di realizzazione interventi di ricostruzione boschi percorsi dal fuoco «Plan di Vaat» - «Monte Faet» in Comune di Cavazzo Carnico.

pag. 5079

**Avviso di acquisizione dei sedimi - FIO 85 sub 5.
Viabilità forestale di servizio «Bordaglia di Sotto»
in Comune di Forni Avoltri.**

pag. 5082

**PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI**

Comune di Trieste:

Bando di gara mediante procedura aperta per l'organizzazione e gestione dell'attività educativa e di animazione a favore dei minori frequentanti i centri estivi comunali.

pag. 5082

Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine):

Riclassificazione ai sensi della legge regionale n. 2 del 16 gennaio 2002 riguardante le strutture ricettive turistiche. Determinazione del Responsabile dell'Ufficio commercio, pubblici esercizi, licenze e statistica n. 324 del 1° aprile 2003. (Estratto).

pag. 5086

**E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Unità Terr Rete Tri-
veneto - Zona Udine - Udine:**

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

pag. 5089

**Impresa elettrica Dante Nigris S.n.c. - Tolmezzo
(Udine)**

Pubblicazione dell'estratto del decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

pag. 5107

PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI E
ATTI DELLA REGIONE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 marzo 2003, n. 068/Pres.

**Elezione del Presidente della Regione e del nono
Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Con-**

vocazione dei comizi elettorali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che con il 13 giugno 2003 si concluderà il quinquennio di permanenza in carica dell'ottavo Consiglio regionale, eletto nel giorno di domenica 14 giugno 1998;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all'indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale, nonché alla ripartizione dei seggi tra le singole circoscrizioni elettorali e alla fissazione della data per la prima riunione del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto di autonomia, come modificato, da ultimo, dall'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e del combinato disposto degli articoli 2 e 3 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO altresì che ai sensi degli articoli 7, comma 1, e 18, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, la Regione esercita, a far data dall'1 gennaio 1998, anche tutte le funzioni collegate al procedimento di elezione negli enti locali, compresa la fissazione e l'indizione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, le elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali si svolgono in un unico turno annuale da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno;

CONSTATATO che interessati al rinnovo degli organi nel corrente anno 2003 sono sette comuni, di cui solo il Comune di Udine avente popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

RICHIAMATO l'articolo 48-bis, commi 1 e 2, della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, inserito con la legge regionale 27 gennaio 1998 n. 2, che consente il contemporaneo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale con l'elezione per il rinnovo degli organi dei comuni, demandandone la determinazione ad un decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 615 del 18 marzo 2003 con la quale la Giunta regionale ha disposto che le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale si svolgano contemporaneamente al primo turno delle elezioni amministrative previste per l'anno in corso;

RITENUTO di fissare per le giornate di domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno 2003 le date di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e degli organi dei comuni;

CONSIDERATO quindi che l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del Sindaco di Udine

avrà luogo nelle giornata di domenica 22 e lunedì 23 giugno 2003;

VISTA la tabella «A» allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con cui è stata determinata la circoscrizione territoriale sulla quale ha giurisdizione la Corte d'appello di Trieste;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 1993, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1993, n. 146, contenente i dati del censimento generale della popolazione residente al 20 ottobre 1991;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione;

VISTO l'articolo 5, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano», in forza del quale in queste elezioni regionali si osservano le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto ordinario, tra le quali, in particolare, la legge 23 febbraio 1995, n. 43 che, all'articolo 1, comma 2, prevede che quattro quinti dei consiglieri assegnati alla Regione sono eletti nelle liste circoscrizionali, con sistema proporzionale;

VISTE le leggi 17 febbraio 1968, n. 108 e 23 febbraio 1995, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTA la legge 16 aprile 2002, n. 62;

DECRETA

I comizi per l'elezione del Presidente della Regione e del nono Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia sono convocati per i giorni di domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno 2003.

Le elezioni del Presidente della Regione e del nono Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia si svolgono contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali della Regione che devono tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno 2003. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del Sindaco di Udine avrà luogo nelle giornate di domenica 22 giugno 2003 e di lunedì 23 giugno 2003.

La prima riunione del Consiglio regionale avrà luogo in Trieste il giorno martedì 1 luglio 2003.

Il numero dei Consiglieri regionali da eleggere nelle cinque circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio regionale, corrispondente ai quattro quinti dei Consiglieri complessivamente assegnati alla Regione - quota proporzionale - resta determinato come di seguito indicato, sulla scorta dei dati ufficiali del censimento generale della popolazione residente al 20 ottobre 1991, come risultante dal D.P.C.M. del 14 giugno 1993, citato in premessa:

Circoscrizioni	Popolazione residente	Quozienti interi	Resti
1. TRIESTE	261.825	10	12.315
2. GORIZIA	138.119	5	13.364
3. UDINE	435.631	17	11.464
4. TOLOMEZZO	86.824	3	11.971
5. PORDENONE	275.267	11	806
Totali	1.197.666		

Circoscrizioni	Seggi assegnati	Ufficio centrale circoscrizionale
1. TRIESTE	11	Trieste
2. GORIZIA	6	Gorizia
3. UDINE	17	Udine
4. TOLOMEZZO	3	Tolomezzo
5. PORDENONE	11	Pordenone
Totali	48	

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Trieste, lì 18 marzo 2003

TONDO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 febbraio 2003, n. 499.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1.
Definizione obiettivi e programmi ed emanazione delle direttive per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali per l'anno 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 6, che demanda alla Giunta regionale la definizione periodica degli obiettivi e dei programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione di ogni settore regionale;

RILEVATO, in particolare, che ai sensi del citato articolo 6, comma 1 bis, l'adozione del programma non è obbligatoria in relazione alle fattispecie per la quali l'allocazione delle risorse è compiutamente definita dalla normativa regionale e che sono comunque escluse dai programmi le fattispecie contributive per le quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento, nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine;

VISTI gli articoli da 52 a 60 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282, come modificati dalla deliberazione n. 2799 del 6 agosto 2002 che definiscono, in via generale, le competenze attribuite alla Direzione regionale per le autonomie locali;

VISTO l'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003 n. 1;

VISTA, altresì, la circolare n. 5/2000 con la quale Segreteria generale della Presidenza della Giunta forniva indicazioni in ordine all'ambito di applicazione del citato articolo 8, commi 91-94 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

VISTA la circolare n. 2/2001 della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, avente per oggetto «Attività programmatica di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996. Esercizio 2001»;

VISTA la proposta di definizione degli obiettivi e dei programmi ed emanazione delle direttive per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali, per l'anno 2003, allegata alla presente deliberazione di cui è parte integrante;

VISTO lo Statuto speciale di autonomia;
all'unanimità,

DELIBERA

di approvare, per l'anno 2003, la proposta di definizione degli obiettivi, dei programmi di gestione, delle priorità e delle direttive generali per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali, allegata alla presente deliberazione di cui è parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

OBIETTIVI, PROGRAMMI E DIRETTIVE GENERALI PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2003

(legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6)

Premessa

Nella presentazione della relazione programmatica della Direzione regionale per le autonomie locali per l'anno 2003, prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, si premette una breve illustrazione delle competenze che fanno capo alla Direzione regionale ed ai rispettivi servizi ed uffici.

La Direzione regionale per le autonomie locali è stata istituita con la legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, subentrando alla precedente Direzione regionale degli Enti locali, a seguito della riforma generale dell'ordinamento delle autonomie locali, operata con la legge statale 8 giugno 1990, n. 142, e a seguito della riforma della disciplina regionale in materia di controlli sugli atti degli Enti locali.

Alcune modificazioni alle competenze della Direzione regionale sono state successivamente apportate con diverse leggi regionali, tra cui in particolare la legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, e la legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

Le ultime modificazioni rappresentano un primo intervento di adeguamento conseguente alla attribuzione alla Regione della potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli Enti locali e delle relative circoscrizioni (legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2) e - soprattutto - al trasferimento di tutte le funzioni amministrative concernenti gli Enti locali precedentemente esercitate dallo Stato, in forza del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9.

A seguito della legge costituzionale 3 del 2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha posto su un piano di parità istituzionale i diversi livelli ordinamenti (Stato, Regione, Enti locali) secondo i principi della sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, si è avviato un processo di ripensamento del ruolo della Direzione che si pone sempre più in termini di affrancaimento e di supporto e non di sovraordinazione e di controllo rispetto al sistema delle autonomie locali.

Infatti, sono venuti meno i controlli di legittimità sugli atti degli Enti locali, trasformati ai sensi della legge regionale 13/2002 in esame degli atti, su richiesta degli organi deliberanti e delle minoranze consiliari.

Al Comitato regionale di controllo, che rimane competente anche del controllo necessario di legittimità sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono stati da ultimo attribuite le funzioni di controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica e dell'Associazione dei Consorzi di bonifica, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28.

Con la legge finanziaria 2003 il Comitato regionale di controllo ha assunto la nuova denominazione di Comitato di garanzia, organo del quale la Direzione si avvarrà per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, come definito dall'articolo 3, comma 17, della legge medesima.

Per quanto riguarda le II.PP.A.B è in corso l'elaborazione della legge di riordino nell'ambito della riforma introdotta dalla legge 8 novembre 2000 n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Il mutato quadro costituzionale e normativo ha richiesto un riordino parziale della Direzione regionale per quanto riguarda compiti e uffici, che è stato effettuato con deliberazione di Giunta regionale n. 2799 del 6 agosto 2002.

In base al su descritto assetto normativo, la Direzione regionale per le autonomie locali, svolge attualmente le seguenti attività:

- (a) provvede all'esercizio delle funzioni di amministrazione attiva nei confronti delle autonomie locali della Regione;
- (b) cura i rapporti con gli Enti locali, con le associazioni degli stessi, con le organizzazioni sindacali e con ogni altro soggetto ai fini dell'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, nonché assicura una idonea informazione sugli Enti locali della Regione;
- (c) assicura la necessaria assistenza e consulenza agli Enti locali, e svolge attività di studio, ricerca, documentazione, anche attraverso l'organizzazione di seminari o convegni;
- (d) svolge funzioni di supporto nei confronti degli organi regionali di tutela e di rappresentanza delle autonomie locali;
- (e) attiva, avvalendosi del Comitato di garanzia, il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Presidente della Regione;
- (f) cura gli adempimenti in materia di controllo sugli organi degli Enti locali e gli interventi volti a garantire il funzionamento degli Enti locali;
- (g) cura la trattazione degli affari, compresi quelli di bilancio e contabilità, connessi con l'esame eventuale degli atti degli Enti locali;
- (h) svolge attività di vigilanza e ispettiva nei confronti degli Enti locali, curando gli interventi sostitutivi;

- (i) cura gli adempimenti in materia di ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- (j) cura la trattazione degli affari concernenti le elezioni, i referendum, la polizia locale, la toponomastica, gli usi civici, le circoscrizioni e denominazioni comunali e di ogni altro affare relativo all'ordinamento delle autonomie locali;
- (k) cura e collabora all'elaborazione di proposte legislative in materia di autonomie locali, nonché svolge attività consultiva in ordine a disegni di legge regionali coinvolgenti gli Enti locali;
- (l) cura e coordina l'attuazione della riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, elaborando proposte legislative in materia e svolgendo attività consultiva in ordine a disegni di legge regionali riguardanti gli Enti locali;
- (m) assicura le funzioni di segreteria dell'Assemblea delle autonomie locali e di ogni altro organismo di consultazione o collaborazione tra regione e autonomie locali;
- (n) provvede all'esercizio di tutte le funzioni amministrative concernenti le autonomie locali trasferite dallo Stato alla Regione in forza della legge costituzionale 2/1993 e del decreto legislativo 9/1997;
- (o) cura la trattazione degli affari concernenti le elezioni regionali, provinciali e comunali;
- (p) cura il finanziamento generale a favore degli Enti locali;
- (q) cura la trattazione degli affari relativi alle circoscrizioni provinciali;
- (r) cura la trattazione di tutti gli altri affari relativi all'ordinamento delle autonomie locali, sulla base della potestà legislativa primaria;
- (s) promuove attività di aggiornamento degli amministratori locali in collaborazione con Università, l'ANCI, l'UPI, l'UNCCEM ed istituti specializzati;
- (t) cura e promuove lo svolgimento di studi, ricerche e convegni sugli Enti locali;
- (u) assicura il supporto tecnico operativo e di segreteria all'Osservatorio regionale per la finanza locale;
- (v) fornisce l'attività di supporto al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici per le funzioni amministrative previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- (w) cura gli adempimenti di natura amministrativa di propria competenza, con particolare riguardo ai rapporti con gli organi dell'Amministrazione regionale e con quelli centrali e periferici dell'Amministrazione statale, nonché il supporto all'attività istituzionale dell'Assessore regionale per le autonomie locali.

Inoltre, la Direzione regionale per le autonomie locali ha il compito di verificare la garanzia dei principi di valorizzazione delle autonomie locali nelle proposte di provvedimenti amministrativi e legislativi. Rilevante è inoltre il ruolo che essa riveste all'interno del processo di riforma costituzionale avviato con la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, per quanto riguarda il raccordo e la collaborazione tra Regione e autonomie locali, nonché di quello di attuazione della legge regionale 15 del 2001.

Tale raccordo si esplica anche attraverso il supporto tecnico-operativo a favore dell'Assemblea delle autonomie locali, organo che assume primaria importanza nella realizzazione del nuovo assetto ordinamentale introdotto dalle riforme costituzionali.

L'impegno della Direzione si indirizzerà, da un lato, verso lo studio delle modifiche allo statuto di autonomia della Regione e dall'altro, valorizzando la potestà legislativa esclusiva in materia di autonomie locali verso la riforma del loro ordinamento, da ritenersi non più rinviabile.

Con riguardo al patto di stabilità, la Direzione assume un ruolo di monitoraggio, in collaborazione con altri uffici, della spesa pubblica delle Province e dei Comuni avvalendosi del Comitato di garanzia e fornendo il supporto tecnico al neo istituito Osservatorio regionale per la finanza locale.

In conclusione, si può affermare che la Direzione regionale per le autonomie locali si vede chiamata a svolgere attività d'interesse generale per l'intera Amministrazione regionale, in uno scenario che oltrepassa ogni visione settoriale secondo una nuova concezione di rapporti con il sistema delle autonomie locali ed una rinnovata collocazione nell'assetto istituzionale, assolvendo a nuovi ed innovativi compiti.

Obiettivi generali della Direzione regionale per le autonomie locali

L'azione amministrativa della Direzione per il 2003 proseguirà nel solco già tracciato l'anno precedente, pur segnando qualche significativa evoluzione.

I principali obiettivi sono:

- a) il coordinamento e l'attuazione degli adempimenti legislativi e amministrativi in relazione ai disposti resi dalle leggi costituzionali 23 settembre 1993, n. 2, 31 gennaio 2001, n. 2 e 18 ottobre 2001, n. 3;
- b) lo sviluppo di un ruolo di fattiva e permanente collaborazione e supporto a favore degli Enti locali della Regione;
- c) l'esercizio diretto e continuativo delle funzioni amministrative nei confronti del sistema delle autonomie locali, aventi anche rilevanza costituzionale e fondamentale per la stessa Regione;

- d) la realizzazione della garanzia dell'esercizio dei diritti elettorali per il rinnovo delle Amministrazioni locali.

Oltre a detti obiettivi che vanno dunque intesi come permanenti o quantomeno di lungo periodo in relazione alla propria mission, vengono individuati gli obiettivi specifici, alcuni dei quali, riferiti alla gestione delle risorse finanziarie, sono illustrati nei programmi dei Servizi della Direzione.

E' da considerare che la Direzione sarà fortemente proiettata verso le consultazioni elettorali del 2003 per garantire il corretto ed efficace svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, oltre ai rinnovi di alcune Amministrazioni comunali. Tale obiettivo richiede grande impegno di risorse umane e strumentali, posti i numerosi inderogabili adempimenti anche ulteriori e successivi alla consultazione.

S'intende altresì valorizzare il nuovo ruolo del Comitato di garanzia, consolidare il supporto tecnico all'Assemblea delle autonomie locali e all'Osservatorio regionale per la finanza locale, rafforzare il tavolo tecnico di concertazione regionale.

Inoltre ci si propone di portare a termine la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali e le altre riforme riguardanti il nuovo assetto istituzionale introdotto dalle recenti riforme costituzionali in base alle direttive degli organi di governo.

Rilevante inoltre sarà l'attività di documentazione, anche informatica, a favore delle autonomie locali e la promozione di convegni oltre alla valorizzazione di tutta l'attività istituzionale della Direzione, come precedentemente descritta nella parte generale.

In posizione strumentale rispetto al conseguimento degli obiettivi delineati, generali e specifici, si pongono le direttive che costituiscono indirizzi di metodo così riassumibili:

- a) la funzione di «servizio» a favore degli Enti locali (enti che sono espressione di sovranità popolare e rappresentativi di interessi collettivi delle comunità) va realizzata mediante il continuo e permanente rapporto con tali istituzioni, che deve caratterizzare tutte le attività della Direzione regionale per le autonomie locali;
- b) l'adeguamento delle risorse umane e materiali, sia in termini qualitativi che quantitativi al fine del raggiungimento degli obiettivi, con particolare riferimento all'impellente completamento della rete informatica ed al sistematico aggiornamento professionale del personale, si pone quale condizione ormai indispensabile per la gestione articolata e diffusa di funzioni nei confronti del sistema delle autonomie locali;

c) provvedere - sulla base delle specifiche indicazioni e direttive della Giunta regionale e dell'Assessore competente - al coordinamento e all'attuazione degli adempimenti legislativi e amministrativi, tenendo, tra l'altro, i doverosi rapporti con gli Enti locali, attraverso gli organismi preposti.

Lo svolgimento dell'attività istituzionale, che comprende numerose funzioni di amministrazione attiva, di controllo sugli organi e consultiva, come si è dianzi illustrato, e la realizzazione del nuovo assetto ordinamentale, attraverso leggi regionali e gli adempimenti amministrativi conseguenti, la partecipazione al disegno di riforma dello statuto di autonomia che valorizzi e aggiorni la specialità della nostra Regione, costituiscono in sintesi le linee programmatiche generali dominanti della Direzione.

Segue ora la parte relativa ai singoli servizi che per la loro natura e rilievo non si prestano ad una graduazione sotto il profilo della precedenza e delle priorità, con la precisazione che il programma concernente il Servizio elettorale è già stato oggetto di separato provvedimento e analogamente ciò avverrà per quello del Servizio informazione, documentazione e studi.

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Premessa

Il presente documento presenta gli obiettivi ed i programmi da attuare, l'individuazione delle necessarie risorse, le direttive generali per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali per l'anno 2003, relativamente alle U.P.B. ed ai capitoli di competenza del Servizio finanziario e contabile, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

Programma di gestione

Unità previsionale di base n. 1.1.10.1.6: *trasferimenti correnti alle autonomie locali*.

Risorse finanziarie

Capitolo	2003	2004
1597	367.651.084,93	-

Capitolo	2005	Totale
1597	-	367.651.084,93

• Gestione delle risorse

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo sono delegate al Direttore regionale.

• Obiettivi e programmi

Assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il finanziamento dei trasferimenti a favore degli Enti locali in attuazione delle finalità di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) e lettere da e) a p), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, già indicate dalla legge medesima, come di seguito riportate:

- I. euro 312.536.799,41 a titolo di assegnazione di fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come inserito dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nonché a titolo di assegnazione di fondi in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali, da ripartire in applicazione dei criteri e secondo le modalità definite dall'articolo 3, commi 7, lettera a) (a favore delle Province), 8, lettera a) (a favore dei Comuni), 9, lettera a) (a favore delle Comunità montane fino alla data della loro soppressione), 10, lettera a) (a favore dei Comprensori e alle province di Trieste e Gorizia che subentreranno nelle funzioni amministrative delle disciolte Comunità montane), 11, lettera a) (a favore della Comunità collinare del Friuli) della citata legge regionale 1/2003, fra i beneficiari già individuati dalla legge regionale finanziaria medesima; per la sola assegnazione a favore dei Comprensori montani e per le Province di Trieste e Gorizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, lettera a), della legge regionale 1/2003, verranno definiti con apposito Regolamento i criteri e le modalità per il riparto del quantum spettante a ciascun Ente.
- II. euro 39.743.095,52, a titolo di compartecipazione al gettito IRAP, da ripartire, secondo i criteri e le modalità indicati, rispettivamente, all'articolo 3, comma 7, lettera d) e comma 8, lettera d) della legge regionale 1/2003, alle Province ed ai Comuni individuati dalla legge regionale finanziaria medesima;
- III. euro 4.648.112,00, ai Comuni per il finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell'obbligo previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, come da ultimo modificato dall'articolo 84, comma 1, della legge regionale 1/1998, e, per la parte eventualmente residua, per il finanziamento di altre spese di competenza comunale, da ripartire a favore di tutti i Comuni della Regione secondo i criteri e le modalità già compiutamente

- definiti dall'articolo 3, comma 8, lettera e), della legge regionale 1/2003;
- IV. euro 1.032.914,00, ai Comuni ad economia turistica già individuati dall'articolo 3, comma 6, lettera f) della legge regionale 3/2002, da ripartire secondo i criteri e le modalità definite dall'articolo 3, comma 8, lettera f), della legge regionale 1/2003;
- V. euro 2.065.828,00, alle Province, per il finanziamento previsto dall'articolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 53 della legge regionale 4/2001, da ripartire secondo i criteri indicati al citato articolo 32, comma 2, della legge regionale 30/1987, richiamato dall'articolo 3, comma 7, lettera e), della legge regionale 1/2003;
- VI. euro 1.315.110,00, ai Comuni, per far fronte a situazioni particolari da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale, la quale, tra l'altro, dovrà stabilirà i criteri e modalità di erogazione prevedendo comunque l'esclusione di ulteriori interventi particolari per quei Comuni destinatari di puntuali norme previste dall'articolo 3 della legge regionale 1/2003, come disposto dall'articolo 3, comma 8, lettera g) della medesima legge regionale 1/2003;
- VII. euro 300.000,00 ai Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, relativamente all'importo di fine esercizio per l'anno 2002 e l'importo della retribuzione per l'anno medesimo; le modalità di presentazione della domanda e i criteri di erogazione verranno definiti con apposito Regolamento come da articolo 3, comma 8, lettera h), della legge regionale 1/2003;
- VIII. euro 2.000.000 ai Comuni con popolazione non superiore a tremila abitanti, a titolo di incentivazione all'esercizio associato di funzioni entro gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 come individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 4336 del 13 dicembre 2002; l'erogazione è disposta secondo i criteri e le modalità già definiti dall'articolo 3, comma 8, lettera i) della legge regionale 1/2003;
- IX. euro 1.774.356,00, ai Comuni, di cui all'articolo 3, comma 8, lettera j), della legge regionale 1/2003, per l'incentivazione della costituzione di unioni, da erogare secondo i criteri già compiutamente definiti dal citato articolo 3, comma 8, lettera j) della legge regionale 1/2003;
- X. euro 500.000 ai Comuni a titolo di concorso negli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) per l'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali; da erogare secondo i criteri già compiutamente definiti dall'articolo 3, comma 8, lettera k) della legge regionale 1/2003;
- XI. euro 300.000 a favore dei Comuni di cui all'articolo 3, comma 11, della legge regionale 13/2002, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 23/2002, in base al numero di personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite presso le Aziende per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 41 ter della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come aggiunto dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997, nonché del personale dei Consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, alla data del 29 gennaio 2002, distinto per qualifica, tenuto conto degli aumenti indicati nella deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2002 n. 2365, e secondo i criteri definiti nella medesima deliberazione giuntale; nel conteggio del personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite presso le Aziende per i servizi sanitari non si tiene conto di quello già considerato ai fini del trasferimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 3/2002, così come compiutamente definito dall'articolo 3, comma 8, lettera l), della legge regionale 1/2003;
- XII. euro 434.870 al Comune di Cividale del Friuli a titolo di concorso dall'anno 1999 all'anno 2003, negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, per il personale in ruolo dell'Istituzione Casa per anziani, così come previsto dall'articolo 3, comma 8, lettera m), della legge regionale 1/2003;
- XIII. euro 1.000.000 alle Province per la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di investimenti di loro competenza, da erogarsi secondo i criteri già compiutamente definiti dall'articolo 3, comma 7, lettera f), della legge regionale 1/2003.
- *Direttive di attuazione*
- Il Servizio finanziario e contabile della Direzione provvederà ad acquisire, presso Enti locali, i dati necessari per la determinazione del quantum dei trasferimenti spettante a ciascun beneficiario, in applicazione dei criteri definiti dalla legge finanziaria regionale 2003. Si adopererà a fornire tutti gli elementi necessari predisponendo la relativa proposta di deliberazione della Giunta regionale per l'individuazione dei criteri e modalità di assegnazione del fondo di cui al punto VI (situazioni particolari), VII (personale Ferrovie dello Stato), X (servizi esternalizzati), nonché punto I relativamente al fondo per i Comprensori montani e le Pro-

vince di Trieste e Gorizia (Enti subentranti alle Comunità montane a far data dal 1° aprile 2003).

Laddove la legge non lascia margini di discrezionalità, individuando beneficiari, importo da erogare o criteri di determinazione del medesimo, nonché modalità di riparto dello stanziamento, il Servizio provvederà all'erogazione, impegnando la spesa direttamente con decreto del Direttore di Servizio, secondo le procedure indicate dalla circolare n. 5 del 3 marzo 2000, della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale.

Il Servizio finanziario e contabile terrà, inoltre, i necessari contatti con gli Enti beneficiari, con la Ragioneria generale della Regione alla quale è demandato il controllo di legittimità, e con la Segreteria generale della Regione medesima.

Risorse finanziarie

Capitolo	2003	2004
1635	125.000	-

Capitolo	2005	Totale
1635	-	125.000

• Gestione delle risorse

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo sono delegate al Direttore regionale.

• Obiettivo e programma

Attribuzione di un'assegnazione alle Province, previsto dall'articolo 7, comma 21, della legge regionale 23/2002 per oneri sostenuti per spese postali connessi all'esercizio da parte delle Province medesime delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

• Direttive di attuazione

Il Servizio finanziario e contabile predisporrà ogni atto necessario per la concreta erogazione dell'assegnazione, in applicazione dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale n. 3467 del 10 ottobre 2002.

Risorse finanziarie

Capitolo	2003	2004
1641	15.493.708,00	15.493.708,00

Capitolo	2005	Totale
1641	15.493.708,00	46.481.124,00

• Gestione delle risorse

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo sono delegate al Direttore regionale.

• Obiettivo e programma

Attribuzione di un'assegnazione agli Enti locali, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico nel pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, per la quota di euro 5.164.570,00 relativamente al contratto già stipulato di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 e per la quota di euro 10.329.138,00 relativamente ai contratti già stipulati di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

La prima quota, prevista dall'articolo 3, comma 4, lettera b) della legge finanziaria regionale 2003 verrà erogata a favore delle Province, Comuni, Comunità montane e Comunità collinare del Friuli in applicazione dei criteri già compiutamente definiti dall'articolo 3, comma 7, lettera b), comma 8, lettera b), comma 9, lettera b) e comma 11, lettera b) della legge regionale medesima; il riparto a favore dei Comprensori montani e delle Province di Trieste e Gorizia di cui all'articolo 3, comma 10, della legge regionale finanziaria 2003, verranno attribuiti secondo criteri e modalità definiti con Regolamento, come previste dalla lettera b) del citato comma 10.

La seconda quota, prevista dall'articolo 3, comma 4, lettera c) della legge finanziaria regionale 2003 verrà erogata a favore delle Province, Comuni, Comunità montane e Comunità collinare del Friuli in applicazione dei criteri già compiutamente definiti dall'articolo 3, comma 7, lettera c), comma 8, lettera c), comma 9, lettera c) e comma 11, lettera c) della legge regionale medesima; il riparto a favore dei Comprensori montani e delle Province di Trieste e Gorizia di cui all'articolo 3, comma 10, della legge regionale finanziaria 2003, verranno attribuiti secondo criteri e modalità definiti con Regolamento, come previste dalla lettera c) del citato comma 10.

• Direttive di attuazione

Il Servizio finanziario e contabile predisporrà ogni atto necessario per la concreta erogazione del finanziamento e, in particolare, predisporrà la bozza di proposta della deliberazione e conseguente decreto del Presidente della Regione, per l'individuazione dei criteri e delle modalità di attribuzione dei fondi per i Comprensori montani e le Province di Gorizia e Trieste di cui all'articolo 3, comma 10, lettere b) e c) della legge regionale finanziaria 2003.

Laddove la legge non lascia margini di discrezionalità, individuando beneficiari, importo da erogare o criteri di determinazione del medesimo, nonché modalità

di riparto, il Servizio provvederà all'erogazione, impegnando la spesa direttamente con decreto del Direttore di Servizio, secondo le procedure indicate dalla circolare n. 5 del 3 marzo 2000 della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale.

Risorse finanziarie

Capitolo	2003	2004
1642	4.000.000,00	6.000.000,00

Capitolo	2005	Totale
1642	8.000.000,00	18.000.000,00

• *Gestione delle risorse*

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo sono delegate al Direttore regionale.

• *Obiettivo e programma*

Attribuzione di un'assegnazione agli Enti locali, a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico nel pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, relativamente ai contratti stipulati nell'anno 2002 e a quelli da stipularsi nell'anno 2003, come previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera d) e commi 14 e 15 della legge regionale finanziaria per l'anno 2003, da ripartire secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

• *Direttive di attuazione*

Il Servizio finanziario e contabile predisporrà ogni altro atto necessario per la concreta erogazione del contributo ivi compresa la proposta di deliberazione della Giunta regionale di definizione dei criteri di riparto del trasferimento.

Unità previsionale di base n. 1.1.10.2.8: *trasferimenti di parte capitale alle autonomie locali*.

Risorse finanziarie

Capitolo	dal 2003 al 2012	Totale
1624 (limite 4)	516.461,90	516.461,90

• *Gestione delle risorse*

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo sono delegate al Direttore regionale.

• *Obiettivo e programma*

Attribuzione, a favore di Comuni, Province e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di contri-

buti pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni, a totale o parziale sollievo degli oneri in linea capitale e per interessi, relativi all'ammortamento dei mutui che i Comuni, le Province e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza stipulano per finanziare l'esecuzione di opere di adeguamento degli impianti di edifici scolastici siti in qualsiasi Comune della Regione, e degli impianti natatori siti nei Comuni dichiarati interamente montani alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46.

Il riparto avviene sulla base dei criteri già definiti con Regolamento, adottato con decreto del Presidente della Regione n. 0427/Pres. del 7 novembre 2001.

• *Direttive*

Il Servizio finanziario e contabile curerà i rapporti con gli Enti interessati attraverso un capillare esame delle istanze presentate nei modi e nei tempi previsti dalle norme regionali in vigore, predisporrà ogni altro atto necessario per la concreta erogazione del contributo.

Unità previsionale di base n. 1.3.10.1.18: *assegnazioni alle Associazioni di Enti locali*.

Risorse finanziarie

Capitolo	2003	2004
1681	103.000,00	-

Capitolo	2005	Totale
1681	-	103.000,00

• *Gestione delle risorse*

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo sono delegate al Direttore regionale.

• *Obiettivo e programma*

Attribuzione alle Associazioni di Enti locali delle risorse necessarie per finanziare l'attività istituzionale delle medesime al fine di promuovere, potenziare e valorizzare gli Istituti di autonomia locale, come disposto dalla legge regionale 22 giugno 1976, n. 22.

L'assegnazione dei fondi avviene sulla base dei criteri già approvati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2780 del 19 settembre 1997 e le modalità di presentazione delle domande e dei relativi rendiconti sono definiti con apposito Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0328/Pres. del 7 ottobre 1997.

• *Direttive*

Il Servizio finanziario e contabile predisporrà ogni atto necessario per la concreta erogazione del contributo, curando in modo capillare l'istruttoria anche attraverso contatti continui con le Associazioni interessate e

provvederà all'elaborazione di un eventuale nuovo Regolamento contenente criteri e modalità.

Unità previsionale di base n. 1.3.10.1.19: *contributi e rimborsi ai Comuni per interventi specifici*.

Risorse finanziarie

Capitolo	2003	2004
1686	129.000,00	129.000,00

Capitolo	2005	Totale
1686	129.000,00	387.000,00

• *Gestione delle risorse*

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo sono delegate al Direttore regionale.

• *Obiettivo e programma*

Attribuzione di un'assegnazione agli Enti locali territoriali e loro Consorzi a titolo di rimborso delle spese sostenute in relazione alle esigenze delle minoranze linguistiche, per traduzioni, stampe, affissione di manifesti, avvisi e comunicati, nonché per l'acquisto, la posa in opera e manutenzione di tabelle nella lingua della minoranza, secondo quanto disposto dalla legge regionale 14 marzo 1973, n. 20 e dall'articolo 14, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15.

L'assegnazione medesima avviene sulla base dei criteri di riparto, già definiti con Regolamento adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 0377/Pres. del 25 ottobre 2000.

• *Direttive di attuazione*

Il Servizio finanziario e contabile curerà, in modo capillare, l'istruttoria anche attraverso contatti continui con gli Enti locali interessati e predisporrà ogni atto necessario per la concreta erogazione del contributo.

Risorse finanziarie (253.000)

Capitolo	2003	2004
1592	253.000,00	-

Capitolo	2005	Totale
1592	-	253.000,00

• *Gestione delle risorse*

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo sono delegate al Direttore regionale.

• *Obiettivo e programma*

Rimborso, su domanda, agli Enti locali, che li hanno anticipati, o all'Ente individuato quale capofila, dei costi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2, relativi al trattamento economico ed alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N.

Il rimborso, inerente ai costi concretamente sostenuti, avviene previa presentazione di idonea documentazione definita con Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0182/Pres. del 24 giugno 2002.

• *Direttive di attuazione*

Il Servizio finanziario e contabile curerà in modo capillare l'istruttoria, predisponendo gli atti necessari all'erogazione del rimborso.

Risorse finanziarie

Capitolo	2003	2004
1676	41.000,00	41.000,00

Capitolo	2005	Totale
1676	-	82.000,00

• *Gestione delle risorse*

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo sono delegate al Direttore regionale.

• *Obiettivo e programma*

Attribuzione di un'assegnazione ai Comuni, o ai Comuni all'uopo consorziati, della Regione Friuli Venezia Giulia con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, affinché si dotino in via sperimentale, sul proprio territorio, del negozio civico, secondo quanto disposto dall'articolo 3, commi 43 e 44, della legge regionale 3/2002, ottemperando, in tal modo, ai propositi espressi nella Carta civica, firmata a Cesky Krumlov il 2 luglio 1998.

Come si desume dai generali principi enunciati dalla Carta civica di Cesky Krumlov e di quelli contenuti nel Libro bianco per la «Governance» della Commissione europea (G.U.C.E. C287/2001 del 12 ottobre 2001), finalità essenziale da raggiungere attraverso l'attività del negozio civico è di facilitare la partecipazione video e audio dei cittadini ai lavori di magistero politico degli eletti, in tutte le fasi dei processi decisionali, assicurando il più ampio accesso e la trasparenza nelle istituzioni democratiche europee, nazionali, regionali e locali.

• *Direttive di attuazione*

Il Servizio predisporrà gli atti necessari per la formulazione della proposta di Regolamento attuativo di

definizione delle modalità e criteri di erogazione dell'assegnazione, curando l'istruttoria ed ogni altro adempimento per l'erogazione del contributo.

Unità previsionale di base n. 1.3.10.1.1907: *partecipazione ad iniziative per gli Enti locali*.

Risorse finanziarie

Capitolo	2003	2004
1675	50.000,00	50.000,00

Capitolo	2005	Totale
1675	-	100.000,00

• *Obiettivo e programma*

Partecipazione della Regione, direttamente o tramite i suoi Enti strumentali, ad iniziative promosse da società specializzate e/o Associazioni degli Enti locali, con le finalità di presentare, promuovere e valorizzare prodotti locali e progetti di innovazione dalla stessa predisposti o predisposti dagli Enti strumentali regionali, così come previsto dall'articolo 3, comma 41 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

Il succitato finanziamento è, quindi, destinato alla copertura delle spese necessarie per «affittare» appositi spazi pubblicitari (pareti perimetrali, moquette, illuminazione, attrezzature d'ufficio quali scrivanie e, sedie e scaffali, allacciamenti a linee telefoniche ed a internet, nonché allacciamenti elettrici, ecc.), messi a disposizione da società specializzate nella valorizzazione delle autonomie locali o da Associazioni di Enti locali che, annualmente, organizzano stand espositivi e conferenze per, appunto, promuovere, valorizzare o pubblicizzare prodotti tipici locali o progetti d'innovazione.

• *Direttive di attuazione*

Il Servizio finanziario e contabile predisporrà ogni atto necessario per la concreta gestione del capitolo, in particolare, acquisendo la documentazione relativa alle possibili rassegne promosse in ambito nazionale, predisponendo gli atti necessari per la formulazione di ciascuna proposta di deliberazione per la partecipazione e l'individuazione delle relative spese.

Unità previsionale di base n. 1.3.10.2.1296: *Contributi e rimborsi agli Enti locali per interventi specifici di parte capitale*.

Risorse finanziarie

Capitolo	2003	2004
5279	25.000,00	-

Capitolo	2005	Totale
5279	-	25.000,00

• *Gestione delle risorse*

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo sono delegate al Direttore regionale.

• *Obiettivo e programma*

Concessione e liquidazione del contributo straordinario alla Fondazione Carlo Di Giulian di Arba a sostegno degli oneri per la messa in mobilità dei dipendenti in esubero e per l'adeguamento alle norme di sicurezza dei locali e delle attrezzature, così come compiutamente previsto dall'articolo 8, commi 3-8 della legge regionale 25 febbraio 2002, n. 3. A tal fine la Fondazione presenterà domanda per la concessione del contributo entro il termine generale definito dall'articolo 33, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

• *Direttive di attuazione*

Il Servizio finanziario e contabile predisporrà ogni atto necessario per la concreta gestione del capitolo, acquisendo la documentazione indicata dalle norme di legge di riferimento. In particolare il Servizio disporrà la concessione del contributo previa verifica dell'attinenza delle iniziative programmate alle finalità del contributo stesso, e provvederà poi alla liquidazione previa verifica della regolare attuazione delle iniziative e dell'avvenuto pagamento delle relative spese. Il Servizio, inoltre, al fine di risolvere eventuali dubbi applicativi in ordine alla normativa legislativa di riferimento, curerà lo studio e la predisposizione di un Regolamento per l'eventuale definizione delle modalità di erogazione.

Unità previsionale di base n. 9.6.10.1.789: *Tutela del patrimonio storico - culturale delle Società di mutuo soccorso*

Risorse finanziarie

Capitolo	2003	2004
5300	150.000,00	-

Capitolo	2005	Totale
5300	-	150.000,00

• *Gestione delle risorse*

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo sono delegate al Direttore regionale.

• *Obiettivo e programma*

Il capitolo in questione recepisce le risorse finanziarie necessarie da trasferire alle Province per la valorizzazione delle funzioni sociali e di servizio nonché per la tutela del patrimonio storico-culturale delle So-

cietà di Mutuo Soccorso, così come previsto dalla legge regionale 12 luglio 1999, n. 21.

• *Direttive di attuazione*

Il Servizio finanziario e contabile predisporrà gli atti necessari per l'istruttoria, nonché ogni altro adempimento finalizzato all'erogazione del contributo e all'attuazione della relativa normativa regionale.

Unità previsionale di base n. 56.1.10.4.1073: *devoluzione ai Comuni dell'addizionale comunale opzionale all'IRPEF*.

Risorse finanziarie

Capitolo	2003	2004
1740	20.000.000,00	20.000.000,00

Capitolo	2005	Totale
1740	20.000.000,00	60.000.000,00

• *Gestione delle risorse*

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo sono delegate al Direttore regionale.

• *Obiettivo e programma*

Devoluzione, in relazione alle competenze attribuite alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza locale dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, a favore dei comuni del Friuli-Venezia Giulia delle somme affluite a titolo di addizionale comunale opzionale all'IRPEF sulla apposita contabilità speciale n. 1905, aperta presso la sezione della Tesoreria provinciale dello Stato di Trieste, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze del 20 dicembre 1999, pubblicato nella G.U. 24 dicembre 1999, n. 301, così come previsto dall'articolo 2, commi 1-4 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18.

Il riparto avverrà secondo i criteri definiti dall'articolo 3, commi 18 e 19 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

• *Direttive di attuazione*

Nell'anno corrente, una volta coperta l'anticipazione concessa nell'anno 2002, verranno erogate ai Comuni interessati, a cura del Servizio finanziario e contabile, le quote di addizionale comunale opzionale all'IRPEF, relative all'acconto per l'anno 2001, determinate secondo i criteri sopra indicati. Qualora risultino definitivamente accertati i redditi relativi all'anno 2000, il cui acconto è stato già interamente versato nell'anno 2002, si procederà, in presenza di fondi disponibili, al versamento del saldo. Sempre in presenza di fondi disponibili, dopo il versamento dell'acconto

2001, si potrà procedere al versamento in acconto (per intero o in tranches) relativo all'anno 2002.

A tal fine il Servizio si adopererà per acquisire i dati indispensabili per l'attuazione delle norme citate, secondo i criteri per l'aggiornamento definito con Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0183 del 24 giugno 2002.

Il Servizio finanziario e contabile terrà altresì gli opportuni contatti con i competenti uffici della Banca d'Italia, del Ministero delle finanze, con la Ragioneria e con gli Enti locali interessati.

Unità previsionale di base n. 53.1.10.1.395: *anticipazioni ai Comuni dell'addizionale opzionale all'IRPEF*.

Risorse finanziarie

Capitolo	2003	2004
1741	1.500.000,00	1.500.000,00

Capitolo	2005	Totale
1741	-	3.000.000,00

• *Gestione delle risorse*

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo sono delegate al Direttore regionale.

• *Obiettivo e programma*

Erogazione ai Comuni del Friuli Venezia Giulia a titolo di anticipazione delle somme dovute per l'addizionale comunale opzionale all'IRPEF come previsto dall'articolo 3, commi 19 e 19 bis della legge regionale 3/2002.

• *Direttive di attuazione*

Nell'anno corrente, qualora non risultassero sufficienti le somme affluite in contabilità speciale ed una volta coperta l'anticipazione concessa nell'anno 2002, il Servizio finanziario e contabile provvederà all'erogazione dell'anticipazione in applicazione dell'articolo 3, commi 19 e 19 bis della legge regionale 3/2002 ed altresì dei criteri definiti con Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0183 del 24 giugno 2002.

Il Servizio finanziario e contabile terrà altresì gli opportuni contatti con i competenti uffici della Banca d'Italia, del Ministero delle finanze, con la Ragioneria e con gli Enti locali interessati.

Unità previsionale di base n. 1.1.141.1.01.01: *spese per il funzionamento dei Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, nonché spese per l'adesione ad Associazioni che svolgano un'attività che interessi la Regione*.

Risorse finanziarie

Capitolo	2003	2004
1705	5.200,00	5.200,00

Capitolo	2005	Totale
1705	5.200,00	15.600,00

- *Gestione delle risorse*

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo sono delegate al Direttore regionale.

- *Obiettivo e programma*

Il capitolo in questione finanzia le spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione il rimborso spese, i compensi, gli assegni ai relatori per lo studio di particolari problemi regionali, al personale estraneo alla Regione, nonché spese per l'adesione ad Associazioni che svolgano un'attività che possa interessare la Regione e per la partecipazione agli oneri per convegni, congressi ed iniziative particolari promossi da Istituzioni, Fondazioni, Enti ed Associazioni ovvero da una o più Regioni o Comitati organizzatori dalle stesse costituiti, ai quali aderisce la Regione, nonché oneri per la partecipazioni di Amministratori ai suddetti Convegni, Congressi ed iniziative ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58 e dagli articoli 2 e 4 bis, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

- *Direttive di attuazione*

Il Servizio finanziario e contabile predisporrà, avvalendosi di Funzionario delegato, gli atti necessari per l'istruttoria, nonché ogni altro adempimento, ivi compresa la proposta di deliberazione della Giunta regionale per gli incarichi e la quantificazione dell'eventuale gettone di presenza, finalizzato all'erogazione delle relative spese e all'attuazione della relativa normativa regionale.

Unità previsionale di base n. 1.1.142.1.01.01: *spese per il funzionamento del Comitato regionale di controllo (Comitato di garanzia)*

Risorse finanziarie

Capitolo	2003	2004
1706	258.000,00	258.000,00

Capitolo	2005	Totale
1706	258.000,00	774.000,00

- *Gestione delle risorse*

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo sono delegate al Direttore regionale.

- *Obiettivo e programma*

Il capitolo in questione recepisce le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento del Comitato regionale di controllo di cui alla legge regionale n. 49 del 12 settembre 1991, che assume il nome di Comitato di Garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 18 della legge regionale finanziaria 2003.

- *Direttive di attuazione*

Il Servizio finanziario e contabile predisporrà gli atti necessari per l'istruttoria, nonché ogni altro adempimento finalizzato all'erogazione delle spese e all'attuazione della relativa normativa regionale avvalendosi di funzionario delegato.

SERVIZIO PER IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Premessa

Il presente documento presenta gli obiettivi ed i programmi da attuare, l'individuazione delle necessarie risorse, le direttive generali per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali per l'anno 2003, relativamente alle U.P.B. ed ai capitoli di competenza del Servizio per il sistema delle autonomie locali, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

Programma di gestione

Unità previsionale di base n. 1.4.10.1.394: *sicurezza dei cittadini*

Risorse finanziarie

Capitolo	2003	2004
4140	1.300.000,00	1.650.000,00

Capitolo	2005	Totale
4140	1.650.000,00	4.600.000,00

- *Gestione delle risorse*

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo sono delegate al Direttore regionale.

- *Obiettivi e programmi*

Assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per l'effettuazione dei trasferimenti a favore dei Comuni in attuazione delle finalità di cui all'articolo 3, comma 4, lettera r), della legge finanziaria regionale per il 2003 (legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1), consistente nel

trasferimento di euro 1.300.000 ai Comuni per il finanziamento di progetti per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica da perseguire nel limite del trenta per cento del contributo assegnato, anche attraverso il potenziamento dell'illuminazione pubblica delle aree esposte al rischio di criminalità, ivi compresi i transiti privati che, a giudizio della Amministrazioni locali, possono costituire fonte di pericolo per la comunità insediata. La devoluzione viene erogata in unica soluzione entro il 30 giugno 2003. Il fondo viene ripartito secondo criteri, modalità e oggetti del finanziamento previsti con Regolamento; l'erogazione è disposta a domanda da parte degli Enti interessati.

• *Direttive di attuazione*

Le modifiche apportate dalla legge finanziaria regionale per il 2003 alla disciplina sostanziale dell'intervento, già previsto dalla legge finanziaria regionale per il 2002 e disciplinato da apposito Regolamento, rendono necessarie delle variazioni al suddetto Regolamento, che pare altresì opportuno modificare anche al fine di chiarire il significato di alcune sue disposizioni e per rendere maggiormente selettivo l'accesso al fondo.

Il Servizio per il sistema delle autonomie locali della Direzione regionale curerà l'istruttoria del procedimento relativo alle modifiche regolamentari ed alla concessione del finanziamento, tenendo conto del suo carattere di trasferimento.

L'Ufficio terrà, inoltre, i contatti con i comuni beneficiari, acquisendo dati di conoscenza e fornendo assistenza giuridico-amministrativa, e con la Ragioneria generale, fermo restando che l'utilizzazione delle somme trasferite non è, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge regionale n. 3 del 2002, soggetta a rendicontazione.

**SERVIZIO DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI
E DEGLI USI CIVICI**

Premessa

Il presente documento presenta gli obiettivi ed i programmi da attuare, l'individuazione delle necessarie risorse, le direttive generali per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali per l'anno 2003, relativamente alle U.P.B. ed ai capitoli di competenza del Servizio degli affari amministrativi e degli usi civici, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

Programma di gestione

Unità previsionale di base n. 52.3.10.1.1745: *spese per l'acquisto di beni e servizi per l'attività della Direzione regionale per le autonomie locali*

Risorse finanziarie

Capitolo	2003	2004
1805	51.000,00	51.000,00

Capitolo	2005	Totale
1805	51.000,00	153.000,00

• *Gestione delle risorse*

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo sono delegate al Direttore regionale.

• *Obiettivi*

Tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione regionale figurano la formazione costante del personale dipendente (particolarmente diretta all'approfondimento delle materie interessate da interventi normativi di carattere innovativo) e la riorganizzazione delle strutture amministrative, in relazione alla necessità di assicurare il più efficace funzionamento, da conseguire anche mediante l'attribuzione, alle predette strutture, dei poteri di spesa necessari alle provvigioni materiali ed attrezzature d'ufficio.

In tale quadro, come previsto dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, gli obiettivi della gestione amministrativo-contabile di competenza della Direzione regionale per le autonomie locali sono:

- la formazione costante del personale dipendente, che quest'anno interesserà anche i dipendenti dell'Ufficio amministrativo del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, struttura alle dipendenze del Servizio degli affari amministrativi e degli usi civici, mediante la partecipazione del personale a specifici corsi di aggiornamento professionale, in linea di coerenza e di sostegno rispetto ai processi di innovazione, riforma e valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità e tenuto conto delle tematiche particolari che investono la Direzione;
- l'utilizzazione al meglio delle risorse finanziarie disponibili, contenendo le richieste in termini di reali necessità, funzionalità ed efficienza della struttura;
- approvvigionamento di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché accessi a pagamento a banche dati on-line, qualora la relativa provvista non sia di competenza della Direzione regionale per gli affari finanziari e del patrimonio, ovvero nei casi di urgenza ed indifferibili degli acquisti medesimi, in particolare per quanto riguarda le necessità segna-

late dal Servizio elettorale, il quale deve affrontare le operazioni connesse alle varie consultazioni elettorali con gli adeguati materiali ed attrezzature d'ufficio;

- adozione di procedimenti di spesa semplificati, mediante Funzionario delegato.

- *Programmi*

A) *Corsi di aggiornamento professionale ed iniziative formative.*

Per quanto attiene all'aggiornamento professionale, la gestione della spesa sarà soggetta ai seguenti criteri:

- a) il personale verrà inviato a corsi di approfondimento sulle tematiche attinenti agli Enti locali e di aggiornamento in ordine alle materie interessate da nuovi interventi normativi. La formazione potrà riguardare anche l'apprendimento di capacità organizzative e di gestione delle risorse umane, nonché l'acquisizione di corretti ed efficaci stili di comunicazione e di collaborazione. Rilevante è inoltre la necessità di un aggiornamento del personale addetto alla gestione dell'archivio e del protocollo per l'approfondimento delle novità legislative e degli aspetti organizzativi e tecnologici;
- b) l'iniziativa formativa di volta in volta prescelta sarà finalizzata all'esigenza di una formazione professionale più vicina ai concreti problemi dell'attività professionale e con il coinvolgimento di tutto il personale della Direzione, secondo le specifiche competenze;
- c) la partecipazione dei singoli dipendenti ai corsi ed alle altre iniziative di formazione presenti sul mercato sarà, di volta in volta, autorizzata con decreto del Direttore regionale per le autonomie locali.

B) *Acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché accessi a pagamento a banche dati on-line.*

Le somme disponibili sul capitolo di spesa n. 1805, potranno essere utilizzate anche per gli acquisti di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché accessi a pagamento a banche dati on-line, con le modalità ed i criteri e per i tipi di acquisti indicati nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0383/Pres. dell'11 ottobre 2001.

DIREZIONE REGIONALE PER LE AUTONOMIE LOCALI

Modalità di gestione dei capitoli (bilancio 2003, rubrica n. 10)

L.R. 2/2000, art. 8, commi 91 e 92

Servizio	Capitolo	Modalità di gestione
Finanziario e contabile	1597	"delegato" – "con beneficiario definito"
	1601	"con beneficiario definito"
	1635	"delegato"
	1641	"delegato" - "con beneficiario definito"
	1642	"delegato"
	1620	"con beneficiario definito"
	1621	"con beneficiario definito"
	1622	"con beneficiario definito"
	1623	"con beneficiario definito"
	1624	"delegato" - "con beneficiario definito"
	1681	"delegato"
	1592	"delegato"
	1676	"delegato"
	1678	"con beneficiario definito"
	1686	"delegato"
	1688	"con beneficiario definito"
	1675	"riservato alla Giunta"
	5279	"delegato"
	5234	"con beneficiario definito"
	1705	"delegato"
	1706	"delegato"
	1740	"delegato"
	1741	"delegato"
	5300	"delegato"
Servizio per il sistema delle autonomie locali	4140	"delegato"
	1830	"con beneficiario definito"
	1736	"con beneficiario definito"
Servizio degli affari amministrativi e degli usi civici	1805	"delegato"

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE

Ispettorato ripartimentale delle foreste

Tolmezzo

(Udine)

Avviso di acquisizione dei sedimi - F.I.O. 1983 sub 51. Lavori di viabilità forestale di servizio «Monte Faet» in Comune di Cavazzo Carnico.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

C.C. di Cavazzo Carnico

Periodo di occupazione: dal 13 maggio 1989 al 27 aprile 1990 per complessivi 12 mesi

1. Angeli Aldo nato a Cavazzo Carnico il 26 dicembre 1924, proprietà per 1/2; Angeli Aristide fu Sante, comprop. per 1/2; Angeli Elena fu Sante comprop. per 1/2; Angeli Marianna fu Sante, comprop. per 1/2; Angeli Otello fu Sante, comprop. per 1/2;

Descrizione catastale

Foglio 26, mapp. n. 613

Qualità: bosco ceduo, di mq. 53

Superficie da acquisire: mq. 53

Valore stimato del sedime euro 25,27

2. Angeli Aristide fu Santo nato a Cavazzo Carnico il 23 maggio 1920, comprop.; Angeli Elvira fu Santo nata a Cavazzo Carnico il 24 dicembre 1912, comprop.; Angeli Marianna fu Santo nata a Cavazzo Carnico il 15 agosto 1910, comprop.; Angeli Otello fu Santo, comprop.; Monai Luciano nato a Cavazzo Carnico il 6 luglio 1932, rappresentante.

Descrizione catastale

Foglio 26, mapp. n. 627

Qualità: bosco ceduo, di mq. 50

Superficie da acquisire: mq. 50

Valore stimato del sedime euro 23,84

3. Angeli Dorina nata a Cavazzo Carnico il 12 ottobre 1931, proprietà.

Descrizione catastale

Foglio 26, mapp. n. 644

Qualità: bosco ceduo, di mq. 61

Superficie da acquisire: mq. 61

Valore stimato del sedime euro 29,07

4. Puppini Adriana nata a Cavazzo Carnico il 14 settembre 1931, propr. per 1/1.

Descrizione catastale

Foglio 26, mapp. n. 563, di mq. 132

Foglio 26, mapp. n. 564, di mq. 195

Superficie da acquisire: mq. 327

Valore stimato del sedime euro 155,87

5. Michelli Maria nata a Cavazzo Carnico il 30 marzo 1916, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale

Foglio 26, mapp. n. 609

Qualità: bosco ceduo, di mq. 120

Foglio 26, mapp. n. 625

Qualità: bosco ceduo, di mq. 38

Superficie da acquisire: mq. 158

Valore stimato del sedime euro 75,32

6. Monai Gisella di Stefano nato a Cavazzo Carnico il 16 agosto 1904, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale

Foglio 26, mapp. n. 551

Qualità: bosco ceduo, di mq. 47

Foglio 26, mapp. n. 552

Qualità: bosco ceduo, di mq. 60

Foglio 26, mapp. n. 553

Qualità: bosco ceduo, di mq. 7

Superficie da acquisire: mq. 114

Valore stimato del sedime euro 54,34

7. Puppini Irene nata a Cavazzo Carnico il 15 ottobre 1905, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale

Foglio 26, mapp. n. 610

Qualità: bosco ceduo, di mq. 202

Foglio 26, mapp. n. 629

Qualità: bosco ceduo, di mq. 14

Foglio 26, mapp. n. 591

Qualità: bosco ceduo, di mq. 8

Superficie da acquisire: mq. 224

Valore stimato del sedime euro 106,78

8. Chiautta Amelia mar. De Pizzol nata a Cavazzo Carnico l'11 ottobre 1935, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale

Foglio 26, mapp. n. 588

Qualità: bosco ceduo, di mq. 10

Superficie da acquisire: mq. 10

Valore stimato del sedime euro 4,76

9. Zanetti Giordano nato a Cavazzo Carnico l'1 marzo 1946, prop. per 1/1.

Descrizione catastale

Foglio 26, mapp. n. 631

Qualità: bosco alto, di mq. 63

Superficie da acquisire: mq. 63

Valore stimato del sedime euro 60,06

10. Angeli Corrado nato a Cavazzo Carnico il 18 dicembre 1935, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale

Foglio 26, mapp. n. 534

Qualità: bosco alto, di mq. 67

Superficie da acquisire: mq. 67

Valore stimato del sedime euro 63,88

11. Angeli Mario nato a Cavazzo Carnico il 6 gennaio 1916, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale

Foglio 26, mapp. n. 542

Qualità: bosco ceduo, di mq. 409

Superficie da acquisire: mq. 409

Valore stimato del sedime euro 194,95

12. Angeli Nives nata a Cavazzo Carnico il 23 gennaio 1941, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale

Foglio 26, mapp. n. 642

Qualità: bosco ceduo, di mq. 47

Foglio 26, mapp. n. 643

Qualità: bosco ceduo, di mq. 47

Superficie da acquisire: mq. 94

Valore stimato del sedime euro 44,80

13. Angeli Girolamo nato a Cavazzo Carnico il 27 giugno 1916, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale

Foglio 26, mapp. n. 594

Qualità: bosco ceduo, di mq. 430

Superficie da acquisire: mq. 430

Valore stimato del sedime euro 204,96

14. Angeli Caterina nata a Cavazzo Carnico il 17 gennaio 1926, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale

Foglio 26, mapp. n. 530

Qualità: bosco ceduo, di mq. 27

Superficie da acquisire: mq. 27

Valore stimato del sedime euro 12,87

15. Angeli Ada nata a Cavazzo Carnico il 17 novembre 1926, pr. per 1/3; Angeli Ines nata a Cavazzo Carnico l'1 agosto 1918, pr. per 1/3; Angeli Olimpio nato a Cavazzo Carnico il 10 marzo 1922, pr. per 1/3.

Descrizione catastale

Foglio 26, mapp. n. 535

Qualità: bosco ceduo, di mq. 125

Foglio 26, mapp. n. 537

Qualità: bosco ceduo, di mq. 47

Superficie da acquisire: mq. 172

Valore stimato del sedime euro 81,98

16. Angeli Ederle nata a Cavazzo Carnico il 25 luglio 1911, pr. per 16/24; Angeli Maria nata a Cavazzo Carnico l'11 ottobre 1912, pr. per 4/24; Zoppolino Dante nato a S. Daniele del Friuli il 10 agosto 1945, pr. per 1/24; Zoppolino Maria Pia nata a Forgaria nel Friuli il 28 luglio 1941, pr. per 1/24; Zoppolino Marilla nata a Forgaria nel Friuli il 3 novembre 1947, pr. per 1/24;

Zoppolino Mirella nata a Forgaria nel Friuli il 29 dicembre 1942, pr. per 1/24.

Descrizione catastale

Qualità: bosco ceduo

Foglio 26, mapp. n. 590

Qualità: bosco ceduo, di mq. 572

Superficie da acquisire: mq. 572

Valore stimato del sedime euro 272,66

17. Angeli Gianfranco nato in Egitto il 10 febbraio 1940, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale

Foglio 26, mapp. n. 583

Qualità: bosco ceduo, di mq. 40

Foglio 26, mapp. n. 584

Qualità: bosco ceduo, di mq. 29

Superficie da acquisire: mq. 69

Valore stimato del sedime euro 32,89

18. Angeli Fausto nato a Cavazzo Carnico il 27 febbraio 1944, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale

Foglio 26, mapp. n. 545

Qualità: bosco ceduo, di mq. 65

Foglio 26, mapp. n. 546

Qualità: bosco ceduo, di mq. 62

Foglio 26, mapp. n. 547

Qualità: bosco ceduo, di mq. 120

Foglio 26, mapp. n. 557

Qualità: bosco ceduo, di mq. 35

Foglio 26, mapp. n. 558

Qualità: bosco ceduo, di mq. 41

Foglio 26, mapp. n. 559

Qualità: bosco ceduo, di mq. 64

Foglio 26, mapp. n. 560

Qualità: bosco ceduo, di mq. 9

Superficie da acquisire: mq. 396

Valore stimato del sedime euro 188,76

19. Monai Nello nato a Cavazzo Carnico il 30 luglio 1940, pr. per 1/2; Monai Renato nato a Cavazzo Carnico il 22 dicembre 1933, pr. per 1/2.

Descrizione catastale

Foglio 26, mapp. n. 595

Qualità: bosco ceduo, di mq. 205

Foglio 26, mapp. n. 597

Qualità: bosco ceduo, di mq. 58

Superficie da acquisire: mq. 263

Valore stimato del sedime euro 125,37

20. Borghi Ida nata a Cavazzo Carnico il 28 giugno 1921, pr. per 1/1.

Descrizione catastale

Foglio 26, mapp. n. 532

Qualità: bosco ceduo, di mq. 7

Foglio 26, mapp. n. 533

Qualità: bosco ceduo, di mq. 3

Superficie da acquisire: mq. 10

Valore stimato del sedime euro 4,76

21. Dalmazia Trieste S.p.A. con sede in Roma, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale

Foglio 26, mapp. n. 515
Qualità: bosco ceduo, di mq. 140
Foglio 26, mapp. n. 531
Qualità: bosco ceduo, di mq. 21
Foglio 26, mapp. n. 567
Qualità: bosco ceduo, di mq. 129
Foglio 26, mapp. n. 568
Qualità: bosco ceduo, di mq. 19
Foglio 26, mapp. n. 572
Qualità: bosco ceduo, di mq. 78
Foglio 26, mapp. n. 573
Qualità: bosco ceduo, di mq. 79
Foglio 26, mapp. n. 574
Qualità: bosco ceduo, di mq. 75
Foglio 26, mapp. n. 577
Qualità: bosco ceduo, di mq. 38
Foglio 26, mapp. n. 578
Qualità: bosco ceduo, di mq. 51
Foglio 26, mapp. n. 579
Qualità: bosco ceduo, di mq. 12
Foglio 26, mapp. n. 580
Qualità: bosco ceduo, di mq. 34
Foglio 26, mapp. n. 587
Qualità: bosco ceduo, di mq. 244
Foglio 26, mapp. n. 633
Qualità: bosco ceduo, di mq. 526
Foglio 26, mapp. n. 634
Qualità: bosco ceduo, di mq. 47
Foglio 26, mapp. n. 636
Qualità: bosco ceduo, di mq. 286
Foglio 26, mapp. n. 637
Qualità: bosco ceduo, di mq. 25
Foglio 26, mapp. n. 638
Qualità: bosco ceduo, di mq. 16
Foglio 26, mapp. n. 639
Qualità: bosco ceduo, di mq. 9
Superficie da acquisire: mq. 1.829
Valore stimato del sedime euro 871,83

22. Miani Adriana nata a Buja il 25 novembre 1942, pr. per 1/3; Michelli Maria Teresa nata a Udine il 30 giugno 1980, pr. per 1/3; Michelli Olivia nata a San Daniele del Friuli il 29 luglio 1977, pr. per 1/3.

Descrizione catastale

Foglio 26, mapp. n. 600
Qualità: bosco ceduo, di mq. 207
Foglio 26, mapp. n. 601
Qualità: bosco ceduo, di mq. 66
Foglio 26, mapp. n. 602
Qualità: bosco ceduo, di mq. 64
Foglio 26, mapp. n. 604
Qualità: bosco ceduo, di mq. 95
Foglio 26, mapp. n. 605

Qualità: bosco ceduo, di mq. 73
Foglio 26, mapp. n. 618
Qualità: bosco ceduo, di mq. 316
Foglio 26, mapp. n. 619
Qualità: bosco ceduo, di mq. 67
Foglio 26, mapp. n. 622
Qualità: bosco ceduo, di mq. 34
Foglio 26, mapp. n. 623
Qualità: bosco ceduo, di mq. 15
Superficie da acquisire: mq. 937

Descrizione catastale

Foglio 26, mapp. n. 614
Qualità: bosco alto, di mq. 130
Foglio 26, mapp. n. 647
Qualità: bosco alto, di mq. 298
Superficie da acquisire: mq. 428
Valore stimato del sedime euro 854,65

IL DIRETTORE:
dott. Isidoro Barzan

**Avviso di acquisizione dei sedimi - F.I.O. 1983
sub 1. Lavori di viabilità forestale di servizio «Bosco Vieila» in Comune di Ligosullo.**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

C.C. di Ligosullo

Periodo di occupazione: dal 16 novembre 1984 al 2 giugno 1987 per complessivi 32 mesi

1. Morocutti Emidio nato a Ligosullo il 22 febbraio 1907, comproprietario; Vivaldi Maria nata a Taggia il 16 marzo 1907, comproprietario.

Descrizione catastale

Foglio 7, mapp. n. 362
Qualità: prato, di mq. 55
Superficie da acquisire: mq. 55
Valore stimato del sedime euro 59,16

2. Antinori Alessandra nata a Castegnaro il 10 agosto 1943, proprietà com. beni; Moro Carletto nato a Ligosullo il 14 marzo 1939, proprietà com. beni.

Descrizione catastale

Foglio 7, mapp. n. 370
Qualità: prato arb., di mq. 170
Superficie da acquisire: mq. 170
Valore stimato del sedime euro 182,84

3. Nascimbeni Orsolina nata a Ligosullo il 7 ottobre 1928, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale

Foglio 7, mapp. n. 372

Qualità: prato arb., di mq. 340

Foglio 7, mapp. n. 374

Qualità: bosco alto, di mq. 80

Superficie da acquisire: mq. 420

Valore stimato del sedime euro 451,74

4. Craighero Giovanna nata a Ligosullo il 3 maggio 1921, pr. per 2/8; Craighero Ines nata a Ligosullo il 4 aprile 1925, pr. per 2/8; Craighero Lionello nato a Ligosullo l'1 novembre 1945, pr. per 2/8; Faleschini Adriana Maria nata a Pontebba il 7 dicembre 1939, pr. per 1/8; Faleschini Liliana nata a Pontebba il 3 maggio 1945, pr. per 1/8; Morocutti Marina nata a Treppo Carnico il 6 ottobre 1914; usufruttuaria parziale della quota di Craighero Lionello.

Descrizione catastale

Foglio 7, mapp. n. 376

Qualità: bosco misto, di mq. 110

Superficie da acquisire: mq. 110

Valore stimato del sedime euro 88,74

IL DIRETTORE:
dott. Isidoro Barzan

Avviso di acquisizione dei sedimi - legge 865/1971. Lavori di realizzazione interventi di ricostruzione boschi percorsi dal fuoco «Plan di Vaat» - «Monte Faet» in Comune di Cavazzo Carnico.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

C.C. di Cavazzo Carnico

- «Plan di Vaat»

Periodo di occupazione: dal 9 novembre 1992 al 7 ottobre 1994 per complessivi 24 mesi

1. Angeli Laura nata a Gemona del Friuli il 10 maggio 1951, propr. per 1/3; Angeli Marisa nata a Tolmezzo il 12 settembre 1961, propr. per 1/3; Borghi Sara nata a Cavazzo Carnico il 14 novembre 1928, propr. per 1/3.

Descrizione catastale

Foglio 33, mapp. n. 366

Qualità: bosco alto, di mq. 50

Foglio 33, mapp. n. 368

Qualità: bosco alto, di mq. 193

Superficie da acquisire: mq. 243

Valore stimato del sedime euro 249,48

2. Angeli Enrico Gino fu Gino nato a Cavazzo Carnico il 2 gennaio 1928, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale

Foglio 33, mapp. n. 350

Qualità: bosco alto, di mq. 111

Foglio 33, mapp. n. 352

Qualità: bosco alto, di mq. 271

Superficie da acquisire: mq. 382

Valore stimato del sedime euro 392,18

3. Angeli Gildo di Edoardo nato a Cavazzo Carnico il 27 luglio 1907, comproprietario; Angeli Umberto nato a Cavazzo Carnico il 17 settembre 1913, comproprietario.

Descrizione catastale

Foglio 33, mapp. n. 311

Qualità: bosco ceduo, di mq. 52

Superficie da acquisire: mq. 52

Valore stimato del sedime euro 26,70

4. Angeli Claudio nato a Milano il 10 agosto 1949, propr. per 1/2; Angeli Irma nata a Cavazzo Carnico il 13 maggio 1920, propr. per 1/2.

Descrizione catastale

Foglio 33, mapp. n. 344

Qualità: bosco alto, di mq. 32

Superficie da acquisire: mq. 32

Valore stimato del sedime euro 32,86

5. Monai Vittoria nata a Cavazzo Carnico il 9 luglio 1907, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale

Foglio 33, mapp. n. 388

Qualità: bosco ceduo, di mq. 38

Superficie da acquisire: mq. 38

Valore stimato del sedime euro 19,50

6. Monai Giovanni Battista nato a Cavazzo Carnico il 27 maggio 1923, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale

Foglio 33, mapp. n. 360

Qualità: bosco alto, di mq. 73

Superficie da acquisire: mq. 73

Valore stimato del sedime euro 74,94

7. Angeli Novella nata a Cavazzo Carnico l'8 luglio 1921, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale

Foglio 33, mapp. n. 318

Qualità: bosco alto, di mq. 7

Foglio 33, mapp. n. 332

Qualità: bosco alto, di mq. 49

Foglio 33, mapp. n. 395

Qualità: bosco alto, di mq. 2

Foglio 33, mapp. n. 396
Qualità: bosco alto, di mq. 92
Superficie da acquisire: mq. 150
Valore stimato del sedime euro 154,00

8. Angeli Gelindo nato a Cavazzo Carnico il 13 dicembre 1922, propr. per 2/8; Angeli Giacomo nato a Cavazzo Carnico il 20 dicembre 1919, propr. per 2/8; Angeli Marcellina nata a Cavazzo Carnico il 13 maggio 1915, propr. per 2/8; Angeli Nives nata a Cavazzo Carnico il 23 gennaio 1941, propr. per 1/8; Angeli Silvano nato a Cavazzo Carnico il 23 settembre 1938, propr. per 1/8.

Descrizione catastale
Foglio 33, mapp. n. 394
Qualità: bosco ceduo, di mq. 42
Superficie da acquisire: mq. 42
Valore stimato del sedime euro 21,56

9. Angeli Fortunato nato a Cavazzo Carnico il 3 febbraio 1930, propr. per 1/2; Angeli Vanna nata a Cavazzo Carnico l'1 maggio 1942, propr. per 1/2.

Descrizione catastale
Foglio 33, mapp. n. 379
Qualità: bosco alto, di mq. 47
Foglio 33, mapp. n. 381
Qualità: bosco alto, di mq. 163
Superficie da acquisire: mq. 210
Valore stimato del sedime euro 215,60

10. Martina Bruno nato a Cavazzo Carnico il 29 maggio 1922, propr. per 1/2; Martina Maria ved. Tribuzio nata a Cavazzo Carnico il 7 aprile 1914, propr. per 1/2.

Descrizione catastale
Foglio 33, mapp. n. 346
Qualità: bosco alto, di mq. 248
Foglio 33, mapp. n. 347
Qualità: bosco alto, di mq. 26
Foglio 33, mapp. n. 370
Qualità: bosco alto, di mq. 11
Superficie da acquisire: mq. 285
Valore stimato del sedime euro 292,60

11. Angeli Claudio nato a Milano il 10 agosto 1949, propr. per 1/2; Borghi Maddalena nata a Cavazzo Carnico il 5 ottobre 1897, usufrutto per 1/3; Chiamori Natalia nata a Cologna Veneta il 26 dicembre 1923, propr. per 1/2.

Descrizione catastale
Foglio 33, mapp. n. 375
Qualità: bosco alto, di mq. 99
Foglio 33, mapp. n. 376
Qualità: bosco alto, di mq. 197
Superficie da acquisire: mq. 296
Valore stimato del sedime euro 303,90

12. Angeli Giannino nato a Tavagnacco il 26 marzo 1935, propr. per 2/12; Angeli Maria Teresa nata a Ta-

vagnacco il 15 gennaio 1941, propr. per 2/12; Angeli Valeria nata a Tavagnacco il 27 giugno 1930, propr. per 2/12; Cisilino Alice nata a Tavagnacco il 4 febbraio 1927, propr. per 3/12; Cisilino Rino nato a Feletto Umberto il 3 febbraio 1924, propr. per 3/12.

Descrizione catastale
Foglio 33, mapp. n. 309
Qualità: prato, di mq. 14
Foglio 33, mapp. n. 315
Qualità: bosco alto, di mq. 107
Superficie da acquisire: mq. 121
Valore stimato del sedime euro 124,22

13. Billiani Romano nato a Socchieve il 13 giugno 1944, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale
Foglio 33, mapp. n. 307
Qualità: bosco alto, di mq. 94
Superficie da acquisire: mq. 94
Valore stimato del sedime euro 96,50

14. Angeli Guida nata a Cavazzo Carnico l'1 dicembre 1920, usufrutto per 1/3; Pillinini Adelio nato a Tolmezzo il 31 ottobre 1964, propr. per 1/3; Pillinini Angelo nato a Varese il 20 giugno 1970, propr. per 1/3; Pillinini Mario nato a Tolmezzo il 7 aprile 1940, propr. per 1/3.

Descrizione catastale
Foglio 33, mapp. n. 313
Qualità: bosco alto, di mq. 87
Superficie da acquisire: mq. 87
Valore stimato del sedime euro 89,32

15. Angeli Cora nata a Cavazzo Carnico il 22 settembre 1954, propr. per 1/4; Angeli Mauro nato a Cavazzo Carnico il 14 aprile 1948, propr. per 1/4; Angeli Nerio nato a Cavazzo Carnico il 13 luglio 1949, propr. per 1/4; Angeli Renzo nato a Cavazzo Carnico il 10 marzo 1941, propr. per 1/4.

Descrizione catastale
Foglio 33, mapp. n. 337
Qualità: bosco alto, di mq. 38
Superficie da acquisire: mq. 38
Valore stimato del sedime euro 39,02

16. Angeli Diana nata a Cavazzo Carnico il 4 luglio 1944, propr. per 1/3; Angeli Graziano nato a Cavazzo Carnico il 14 gennaio 1949, propr. per 1/3; Angeli Ines nata a Cavazzo Carnico l'1 agosto 1918, propr. per 1/3.

Descrizione catastale
Foglio 33, mapp. n. 320
Qualità: bosco ceduo, di mq. 53
Foglio 33, mapp. n. 321
Qualità: bosco ceduo, di mq. 120
Foglio 33, mapp. n. 322
Qualità: bosco ceduo, di mq. 44
Superficie da acquisire: mq. 217
Valore stimato del sedime euro 111,40

17. Angeli Lea nata a Cavazzo Carnico il 16 luglio 1928, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale

Foglio 33, mapp. n. 362

Qualità: bosco alto, di mq. 484

Foglio 33, mapp. n. 398

Qualità: bosco alto, di mq. 50

Superficie da acquisire: mq. 534

Valore stimato del sedime euro 548,24

18. Angeli Giuliano nato a Tolmezzo il 18 ottobre 1963, propr. per 1/3; Angeli Nevillo nato a Cavazzo Carnico il 15 agosto 1952, propr. per 1/3; Cicogna Assunta nata a San Donà di Piave il 15 agosto 1927, propr. per 1/3.

Descrizione catastale

Foglio 33, mapp. n. 326

Qualità: bosco alto, di mq. 111

Superficie da acquisire: mq. 111

Valore stimato del sedime euro 113,96

19. Angeli Valentino nato a Tolmezzo il 17 maggio 1964, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale

Foglio 33, mapp. n. 356

Qualità: bosco alto, di mq. 300

Foglio 33, mapp. n. 358

Qualità: bosco alto, di mq. 9

Superficie da acquisire: mq. 309

Valore stimato del sedime euro 317,24

20. Rossi Cristian nato a Udine il 5 settembre 1976, propr. per 1/2; Rossi Gloria nata a Udine l'1 gennaio 1975, propr. per 1/2.

Descrizione catastale

Foglio 33, mapp. n. 330

Qualità: bosco ceduo, di mq. 21

Superficie da acquisire: mq. 21

Valore stimato del sedime euro 10,78

21. Angeli Lice nata a Cavazzo Carnico il 13 novembre 1924, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale

Foglio 33, mapp. n. 391

Qualità: bosco ceduo, di mq. 38

Foglio 33, mapp. n. 384

Qualità: bosco ceduo, di mq. 214

Superficie da acquisire: mq. 252

Valore stimato del sedime euro 129,36

22. Borghi Ida nata a Cavazzo Carnico il 28 giugno 1921, propr. per 1/1.

Descrizione catastale

Foglio 33, mapp. n. 335

Qualità: prato, di mq. 123

Foglio 33, mapp. n. 341

Qualità: bosco alto, di mq. 194

Superficie da acquisire: mq. 317

Valore stimato del sedime euro 325,46

23. Angeli Giancarlo nato a Cavazzo Carnico il 26 ottobre 1943, propr. per 1/2; Angeli Vanda nata a Cavazzo Carnico il 30 marzo 1942, propr. per 1/2.

Descrizione catastale

Foglio 33, mapp. n. 372

Qualità: bosco alto, di mq. 83

Superficie da acquisire: mq. 83

Valore stimato del sedime euro 85,22

24. Angeli Dante nato a Udine il 16 febbraio 1962, propr. per 1/24; Angeli Ederle nata a Cavazzo Carnico il 25 luglio 1911, usufrutt. parziale; Angeli Glauco nato a Udine l'8 settembre 1955, propr. per 1/24; Angeli Irene fu Fortunato mar. Stenisi, propr. per 6/24; Angeli Nevina nata a Cavazzo Carnico il 13 luglio 1948, propr. per 1/24; Borghi Celeste fu Eugenio, propr. per 6/24; Monai Giacomo fu Girolamo, propr. per 6/24; Monai Lucio fu Modesto, propr. per 3/24.

Descrizione catastale

Foglio 33, mapp. n. 339

Qualità: incolto prod., di mq. 6

Superficie da acquisire: mq. 6

Valore stimato del sedime euro 0,81

• «Monte Faet»

Periodo di occupazione: dal 10 novembre 1992 al 7 ottobre 1994 per complessivi 24 mesi

1. Iuri Maddalena nata a Cavazzo Carnico l'11 giugno 1901, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale

Foglio 48, mapp. n. 187

Qualità: bosco alto, di mq. 25

Superficie da acquisire: mq. 25

Valore stimato del sedime euro 25,66

2. Pillinini Arturo nato a Cavazzo Carnico il 15 maggio 1943, pr. per 1/1.

Descrizione catastale

Foglio 48, mapp. n. 184

Qualità: bosco alto, di mq. 396

Superficie da acquisire: mq. 396

Valore stimato del sedime euro 406,56

3. Cucchiario Davide nato a Trasaghis il 10 aprile 1937, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale

Foglio 48, mapp. n. 181

Qualità: bosco alto, di mq. 235

Superficie da acquisire: mq. 235

Valore stimato del sedime euro 241,26

4. Brovedan Santa Ida mar. Pillinini nata a Cavazzo Carnico il 26 ottobre 1918, pr. per 1000/1000.

Descrizione catastale

Foglio 48, mapp. n. 190

Qualità: incolto prod., di mq. 144

Superficie da acquisire: mq. 144

Valore stimato del sedime euro 19,40

IL DIRETTORE:
dott. Isidoro Barzan

**Avviso di acquisizione dei sedimenti - FIO 85 sub 5.
Viabilità forestale di servizio «Bordaglia di Sotto»
in Comune di Forni Avoltri.**

Ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

C.C. di Forni Avoltri

Periodo di occupazione: dal 6 agosto 1987 al 24 ottobre 1989 per complessivi 27 mesi

1. Alfaedil S.r.l. con sede in Gemona, comproprietario; De Antoni Adriano nato a Comeglians il 26 maggio 1937, comproprietario; De Antoni Giuseppe nato a Rigolato il 31 luglio 1912, comproprietario; De Antonio Guglielmo nato a Rigolato il 26 marzo 1920, comproprietario; Del Fabbro Alido nato a Forni Avoltri il 6 febbraio 1943, comproprietario; Del Fabbro Antonio Anthony nato a Austria il 26 giugno 1912, comproprietario; Del Fabbro Filippo nato a Forni Avoltri il 16 febbraio 1941, comproprietario; Del Fabbro Mario nato a Forni Avoltri il 5 novembre 1925, comproprietario; Del Fabbro Rita nata a Forni Avoltri il 7 luglio 1921, comproprietario; Gussetti Pietro Luigi nato a Rigolato il 21 giugno 1930, propr. per 60/2400; Gussetti Pio Mario nato a Rigolato il 27 luglio 1943, comproprietario; Raber Nina nata a Forni Avoltri il 2 settembre 1921, comproprietaria; Raber Wanda nata a Forni Avoltri il 28 maggio 1917, comproprietaria; Romanin Anna nata a Forni Avoltri il 15 dicembre 1921, comproprietaria; Romanin Lidia nata a Forni Avoltri il 30 ottobre 1928, comproprietaria; Romanin Pina nata a Forni Avoltri il 20 maggio 1937, comproprietaria; Santarelli Giancarlo nato a Jesi il 16 marzo 1945, proprietario; Santarelli Giorgia nata a Milano l'1 novembre 1973, proprietaria; Santarelli Lucia nata a Milano il 7 marzo 1976, proprietaria; Santarelli Paolo nato a Atri il 17 marzo 1982, proprietario; S.p.A. Immobiliare De Antoni con sede in Comeglians, comproprietario; Tomat Ines nata a Villa Santina il 9 marzo 1920, comproprietaria; Vidale Doralice nata a Forni Avoltri il 29 dicembre 1919, proprietaria; Vidale Luigi nato a Forni Avoltri il 19 luglio 1931, comproprietario; Vidale Renata nata a Forni Avoltri il 29 marzo 1931, comproprietaria; Vidale Va-

lentino nato a Forni Avoltri l'1 agosto 1921, comproprietario; Vidale Vito nato a Forni Avoltri il 31 agosto 1923, comproprietario.

Descrizione catastale

Foglio 4, mapp. 38
Qualità: pascolo, di mq. 632
Foglio 4, mapp. 40
Qualità: pascolo, di mq. 438
Foglio 4, mapp. 42
Qualità: pascolo, di mq. 592
Foglio 5, mapp. 34
Qualità: pascolo, di mq. 2.066
Foglio 5, mapp. 36
Qualità: pascolo, di mq. 626
Foglio 8, mapp. 149
Qualità: pascolo, di mq. 760
Foglio 8, mapp. 151
Qualità: pascolo, di mq. 236
Foglio 8, mapp. 153
Qualità: pascolo, di mq. 340
Foglio 8, mapp. 156
Qualità: pascolo, di mq. 242
Superficie da acquisire: mq. 5.932

Descrizione catastale

Foglio 5, mapp. 29
Qualità: bosco alto, di mq. 120
Foglio 5, mapp. 32
Qualità: bosco alto, di mq. 1.948
Superficie da acquisire: mq. 2.068
Valore stimato del sedime euro 2.974,68

IL DIRETTORE:
dott. Isidoro Barzan

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI TRIESTE

Ufficio contratti

Bando di gara mediante procedura aperta per l'organizzazione e gestione dell'attività educativa e di animazione a favore dei minori frequentanti i centri estivi comunali.

1. *Ente appaltante:* Comune di Trieste - n. partita I.V.A. 00210240321 - Ufficio contratti - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

2. Categoria 24 - C P C 92

Organizzazione e gestione dell'attività educativa e di animazione a favore dei minori frequentanti i centri estivi comunali suddivisa nei seguenti lotti:

- a) Lotto 1: centri estivi nelle strutture di asilo nido, scuola materna e 0 - 6.

Importo: euro 386.985,00 + I.V.A.

- b) Lotto 2: centri estivi nelle strutture di scuola elementare/media.

Importo: euro 156.210,00 + I.V.A.

3. *Luogo di esecuzione:* Trieste

4.b) *Riferimenti legislativi:*

- articolo 4, Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
- articolo 91 Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente all'articolo 3, comma 2, articolo 6, commi 1 e 2, lettera b), articolo 8, comma 3, articolo 11, articolo 23, comma 1, lettera b) e 25.

5. / 6. Non sono ammesse varianti.

7. *Durata del servizio:*

Il servizio decorrerà dal 30 giugno 2003 al 29 agosto 2003 e potrà essere riaffidato all'aggiudicatario per un uguale periodo e per non più di due volte successive, come stabilito dall'articolo 2 del Capitolato d'appalto.

8. *Documenti:*

a) Copia del bando integrale, del Capitolato d'appalto, con unito il fac simile per la predisposizione dell'offerta economica, nonché dell'elaborato denominato Progetto Guida, possono essere richiesti e ritirati al Comune di Trieste - Servizio affari generali, ricreatori e condizione giovanile - via S.S. Martiri n. 3 - piano terra - stanza n. 106 - telefono 040/6754020.

9.a) b) *Termine e luogo di ricevimento delle offerte:*

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 14 maggio 2003 al Comune di Trieste - Ufficio contratti - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste.

c) Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.

10. a) Saranno ammessi ad assistere all'apertura delle offerte i legali rappresentanti delle Imprese offerenti oppure coloro che abbiano ricevuto dalle stesse apposito mandato.

b) *Data - ora e luogo della presa d'atto del pervenimento delle offerte:*

Il giorno 15 maggio 2003 alle ore 10.00 presso il Comune di Trieste - Ufficio contratti - via Procureria n. 2 - II piano - stanza n. 21.

11. *Cauzioni:*

Provisoria pari ad euro 7.740,00 (lotto 1), ad euro 3.124,20 (lotto 2); definitiva pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione, arrotondato ad 1 euro superiore, per ciascun lotto, da costituire secondo le indicazioni del Capitolato d'appalto.

12. *Finanziamento e pagamenti:*

Bilancio comunale, con pagamenti come da Capitolato.

13. Possono partecipare alla gara anche raggruppamenti di prestatori di Servizi.

14. *Condizioni minime per la partecipazione alla gara:*

1) *Per tutti i concorrenti:*

- a) la ricevuta rilasciata dalla Tesoreria comunale (via S. Pellico n. 3) comprovante l'avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio pari agli importi indicati al precedente punto 11), per ciascun lotto.

La cauzione provvisoria può essere costituita anche con fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi della legge n. 348/1982.

- b) il Capitolato d'appalto, debitamente firmato per accettazione;
- c) dichiarazione, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante indicante:

1. le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;
2. i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o l'espressa precisazione che non vi sono altri Amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre il dichiarante; ed attestante;
3. l'iscrizione alla Camera di commercio (e, per le cooperative, anche all'Albo e Registro regionale o prefettizio delle cooperative), con gli estremi delle relative iscrizioni, per attività inerenti al presente servizio;
4. gli estremi dell'atto costitutivo e dello Statuto (se cooperative);
5. la capacità del dichiarante di impegnare l'Ente appaltatore;
6. che non esistono condanne con sentenza passata in giudicato a carico del dichiarante per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, né ulteriori cause ostative a contrattare con la Pubblica amministrazione. (Tale ultima attestazione dovrà essere resa anche dagli altri

eventuali Amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal dichiarante per conto degli stessi ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 oppure sostituita dal certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi da quella della gara);

7. l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se aventi la qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsto dai C.C.N.N.L.L. di categoria e gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore;
8. l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
9. l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel decreto legislativo 626/1994 e successive modificazioni;
10. il possesso di una struttura organizzativa adeguata alla buona gestione del servizio, nonché la struttura tecnica e professionale in grado di corrispondere alle esigenze del contratto, tenendo conto dell'entità e delle caratteristiche qualitative dallo stesso previste;
11. le referenze e curricula nel settore di attività inerente alla gara con specifico riferimento ai servizi analoghi prestati per Enti pubblici nel triennio precedente (2000, 2001 e 2002), precisando le date, gli importi e gli Enti destinatari dei servizi stessi;
12. il possesso di una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio provinciale, con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento del servizio o di impegnarsi a stabilirla entro quindici giorni dall'aggiudicazione e comunque non più tardi della data di inizio del servizio;
13. la disponibilità ovvero l'impegno in caso di aggiudicazione a dotarsi di operatori da impegnare nel servizio in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 12 del Capitolato d'appalto;
14. di aver svolto precedenti attività nella gestione di servizi socio - educativi per conto di Enti pubblici per un periodo non inferiore a sessanta giorni nell'ultimo triennio (2000, 2001 e 2002);
15. di aver sviluppato un fatturato complessivo - nell'ultimo triennio (2000, 2001 e 2002) - pari ad almeno 1,5 volte il valore posto a base di gara per ciascun lotto nel settore di attività analogo a quello del servizio in affidamento (per i raggruppamenti temporanei si fa riferimento al fat-

turato complessivo del raggruppamento);

16. l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
17. di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili e che tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata da (indicare Ufficio competente);
18. l'inesistenza di provvedimenti di natura interdittiva a seguito del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
19. che la Società stessa o la Ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 o l'espressa precisazione di essersene avvalsa e che si è concluso il periodo di emersione.

2) *Per i raggruppamenti di prestatori di servizi*

Il raggruppamento, in possesso nell'oggetto sociale di attività rientrante nel presente servizio o nella parte del servizio che l'Impresa intende effettuare, dovrà presentare e sottoscrivere tutta la documentazione di cui sopra ad eccezione del deposito cauzionale provvisorio che potrà essere presentato dalla sola Impresa designata capogruppo.

I requisiti di cui ai punti 10 e 15 possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, quello di cui al punto 14 deve essere posseduto almeno da uno dei partecipanti.

L'offerta congiunta, predisposta sulla base del fac simile allegato al Capitolato d'appalto, deve essere sottoscritta da tutti gli Enti raggruppati e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Enti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Enti si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 65.

L'Ente partecipante a titolo individuale o facente parte di un raggruppamento temporaneo non può far parte di altri raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara dell'Ente stesso e dei raggruppamenti cui esso partecipi.

3) *Per i concorrenti stranieri*

Per i concorrenti non di nazionalità italiana le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere equivalenti dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine

(articolo 33, II comma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

15. *Svincolo dall'offerta:*

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di aggiudicazione.

16. *Criteri di aggiudicazione:*

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto dei seguenti elementi:

- 1) Progetto massimo punti 50;
- 2) Prezzo massimo punti 50.

17. *Altre informazioni:*

I soggetti interessati a partecipare all'appalto - concorso dovranno far pervenire al Protocollo generale del Comune di Trieste, con qualsiasi mezzo le loro offerte, redatte in lingua italiana, contenute in plichi chiusi e sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, da inoltrare al Comune di Trieste ed indirizzate all'Ufficio ed entro il termine indicati al precedente punto 9), recanti oltre all'indicazione della ditta mittente la seguente scritta:

«Offerta per l'appalto concorso per l'affidamento dei servizi socio-educativi e di animazione nei centri estivi 2003 - lotto n. ...»

nonché l'indicazione del numero del lotto al quale l'offerta contenuta nel plico si riferisce.

Ogni concorrente potrà partecipare ad una o a più gare ma le offerte dovranno essere formulate separatamente ed inoltrate in distinti plichi, a pena di esclusione dalla gara.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.

Non sono ammesse proroghe.

Formulazione dell'offerta:

Il plico dovrà contenere le seguenti tre buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Busta A: Detta busta dovrà recare all'esterno l'intestazione - Busta «A» - «Offerta economica per ...» e la medesima scritta di cui sopra già apposta sul plico. Nella stessa vanno inseriti l'offerta economica ed un foglio contenente le dichiarazioni più sotto riportate, senza alcun altro documento all'interno.

L'offerta, redatta in lingua italiana, in bollo, sulla base dell'apposito fac simile allegato al Capitolato d'appalto e debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, dovrà contenere, tra l'altro, il prezzo complessivo che l'Impresa è disposta a praticare in ribasso a quello posto a base di gara per ciascun lotto, oltre alla corrispondente percentuale di ribasso ed ai prezzi unitari.

Inoltre, su foglio a parte, in carta libera, pure sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto partecipante o dai legali rappresentanti, in caso di raggruppamenti di prestatori di servizi, dovrà essere riportato quanto segue:

- 1) l'espressa menzione che la ditta accetta integralmente tutte le condizioni specificate nel presente bando e negli atti richiamati;
- 2) l'indicazione del domicilio fiscale, dell'indirizzo della ditta e delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare;
- 3) l'indicazione del codice fiscale e del numero di partita I.V.A., nonché del codice attività (da acquisire sul certificato di attribuzione di partita I.V.A. che deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe tributaria);
- 4) l'indicazione della parte dell'appalto che il soggetto partecipante intenda eventualmente subappaltare, con esclusione dei servizi socio educativi e di animazione, limitatamente alle prestazioni di carattere ausiliario-inservientistico.

L'offerta non dovrà superare, a pena di esclusione, gli importi a base di gara indicati per ciascun lotto.

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, nè essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Busta B: Detta busta dovrà portare all'esterno l'intestazione - Busta «B» - «Progetto per» e la medesima scritta di cui sopra, già apposta sul plico.

Il progetto dovrà essere corredato dalla documentazione ritenuta utile a consentire un'esauriente e completa valutazione dello stesso.

Sulla base di quanto riportato nel Capitolato d'appalto e nel Progetto Guida, il progetto dovrà illustrare le modalità con cui il concorrente intende impostare e gestire il servizio (esempio aspetti organizzativi, attività, caratteristiche, titoli professionali e modalità di utilizzo del personale a disposizione o da reperirsi, modalità per la formazione e la supervisione del personale, rapporti con l'Amministrazione comunale, metodologia e strumenti di verifica rispetto al servizio, informazioni sulla sicurezza, ecc.) in modo che possano venir applicati i punteggi relativi all'elemento «Progetto», specificati nell'articolo 8 del Capitolato d'appalto.

Busta C: Detta busta deve portare all'esterno l'indicazione - Busta «C» - «Documenti per» e la medesima scritta di cui sopra, già apposta sul plico.

In detto plico dovranno essere inclusi, a scanso di esclusione dalla gara, i documenti indicati al precedente punto 14).

In ogni caso il progetto e l'offerta economica dovranno comunque essere articolati secondo quanto richiesto nelle specifiche tecniche e definiti per ogni ti-

pologia di servizio (elementari/medie, materne, nidi).

L'Amministrazione, senza far luogo all'esclusione dalla gara, richiederà di completare o integrare la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, soltanto nel caso in cui risultasse carente per errore materiale riconoscibile ovvero a richiedere chiarimenti sui dati in essa forniti.

Le offerte saranno valutate dalla Commissione di gara che applicherà agli elementi «Progetto» e «Prezzo» i punteggi e la formula riportati nell'articolo 8 del Capitolato d'appalto.

Si procederà alla verifica di eventuali offerte anormale ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 157/1995.

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il più alto punteggio complessivo, per ciascun lotto.

In caso di parità l'appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio.

Nel caso le offerte pervenute non ottengano almeno la metà del punteggio a disposizione, la Commissione può proporre di non aggiudicare l'appalto.

L'Ente appaltante potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.

L'Amministrazione si riserva comunque di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non soddisfacente sia sotto il profilo qualitativo che economico.

L'aggiudicazione del servizio di cui trattasi s'intende condizionata all'osservanza del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

In caso di contrasto tra il Capitolato d'appalto e quanto contenuto nel presente bando, prevalgono le indicazioni di quest'ultimo.

L'Amministrazione procederà alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, direttamente presso gli Enti certificanti ovvero mediante altre modalità relativamente alle autodichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non certificabili da Pubbliche amministrazioni. Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza dal provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto.

Trieste, 9 aprile 2003

IL DIRETTORE DI AREA:
dott.ssa Giuliana Cicognani

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
(Udine)

Riclassificazione ai sensi della legge regionale n. 2 del 16 gennaio 2002 riguardante le strutture ricettive turistiche. Determinazione del Responsabile dell'Ufficio commercio, pubblici esercizi, licenze e statistica n. 324 del 1° aprile 2003. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMMERCIO,
PUBBLICI ESERCIZI, LICENZE E STATISTICA

(omissis)

DETERMINA

1. di classificare le strutture ricettive denominate:

- «Al Ponte» sita in via Latisana 109, albergo a «una stella»;
- «Amalfi» sita in via Udine 80, albergo pensione a «una stella»;
- «Amalfi» sita in via Udine 82, dipendenza a «una stella»;
- «Blu Hotel» sita in via Latisana 69, albergo a «una stella»;
- «Carla» sita in via Mercato 11, albergo a «una stella»;
- «Farfalla» sita in via Carso 13, albergo a «una stella»;
- «Franca» sita in via Lungomare Trieste 118, albergo a «una stella»;
- «Garden» sita in via Sabbiadoro 19, albergo a «una stella»;
- «Giardino» sita in via Tarvisio 7, albergo a «una stella»;
- «La Fenice» sita in via Tarvisio 6, albergo a «una stella»;
- «La Parigina» sita in viale Miramare 12, albergo a «una stella»;
- «La Perla» sita in via Padana 10, albergo meubl  a «una stella»;
- «La Quercia» sita in via Piave 2, albergo a «una stella»;
- «Mara» sita in via Tarvisio 15 A, albergo meubl  a «una stella»;
- «Ornella» sita in via Adriatica 11, albergo a «una stella»;
- «San Giorgio» sita in via Arco del Libeccio 44-46, albergo a «una stella»;
- «Tranquilla» sita in piazza della Bussola 22, albergo a «una stella»;
- «Zen» sita in Parco San Giovanni Bosco 15, albergo a «una stella»;

- «Adriatica» sita in viale Miramare 79, albergo a «due stelle»;
- «Alessandria» sita in via Vicenza 28, albergo a «due stelle»;
- «Aurora» sita in via Latisana 75, albergo a «due stelle»;
- «Bologna» sita in via della Quercia 3, albergo a «due stelle»;
- «Castiglione» sita in via Lungomare Trieste 126, albergo a «due stelle»;
- «Conchiglia» sita in viale dei Fiori 25, albergo a «due stelle»;
- «Corallo» sita in viale Miramare 57, albergo meubl  a «due stelle»;
- «Da Giovanna» sita in viale Centrale 11, albergo a «due stelle»;
- «El Barracuda» sita in via Arco del Libeccio 40, albergo a «due stelle»;
- «Eurovil Garni» sita in via Arco del Bragozzo 1, albergo a «due stelle»;
- «Gambrinus» sita in via Latisana 184, albergo a «due stelle»;
- «Irene» sita in via Tarvisio 32, albergo a «due stelle»;
- «Lo Scaligero» sita in via dei Pini 27, albergo meubl  a «due stelle»;
- «Marco Polo» sita in viale Miramare 8, albergo a «due stelle»;
- «Myriam» sita in Paco San Giovanni Bosco 16, albergo a «due stelle»;
- «Nazionale» sita in via Arco della Paranza 13 A, albergo meubl  a «due stelle»;
- «Old River» sita in viale Adriatico 8, albergo a «due stelle»;
- «Orchidea» sita in via Latisana 122, albergo a «due stelle»;
- «Paris» sita in via dei Pini 22, albergo meubl  a «due stelle»;
- «Pasha» sita in viale Venezia 90, albergo meubl  a «due stelle»;
- «Rio» sita in viale Friuli 17-19, albergo a «due stelle»;
- «Rosa dei Venti» sita in via dei Pini 15-17, albergo a «due stelle»;
- «Rosapineta» sita in via Arco del Libeccio 33, albergo a «due stelle»;
- «Savoia» sita in piazza del Sole 76, albergo meubl  a «due stelle»;
- «Selene» sita in viale Italia 4 A, albergo a «due stelle»;
- «Sole» sita in via Vicenza 31, albergo a «due stelle»;
- «Tamanaco» sita in via Tricesimo 5, albergo pensione a «due stelle»;
- «Zenith» sita in via Arco del Libeccio 32, albergo meubl  a «due stelle»;
- «Abbazia» sita in via Carinzia 19 A, albergo a «tre stelle»;
- «Al Cavallino Bianco» sita in viale dei Platani 88, albergo meubl  a «tre stelle»;
- «Al Cigno» sita in viale Europa 13-15, albergo a «tre stelle»;
- «Al Prater» sita in via Adriatica 21, albergo a «tre stelle»;
- «Alisei» sita in corso degli Alisei 63, albergo a «tre stelle»;
- «Ambassador» sita in viale Centrale 44, albergo meubl  a «tre stelle»;
- «Ambra» sita in via Lungomare Trieste 124 A, albergo a «tre stelle»;
- «Astoria» sita in via Lungomare Trieste 150, albergo a «tre stelle»;
- «Astro» sita in viale Miramare 48, albergo a «tre stelle»;
- «Athena» sita in via Adriatica 52, albergo a «tre stelle»;
- «Bahia» sita in via Adriatica 64, albergo a «tre stelle»;
- «Bella Venezia Mare» sita in via Arco del Grecale 18 A, albergo a «tre stelle»;
- «Bellevue» sita in via Arco del Libeccio 37, albergo a «tre stelle»;
- «Blue Marine» sita in via Udine 81, albergo meubl  a «tre stelle»;
- «Calipso» sita in via Lungomare Trieste 104, albergo a «tre stelle»;
- «Carlton» sita in via Arco del Libeccio 39, albergo a «tre stelle»;
- «Centrale» sita in via Carnia 33, albergo a «tre stelle»;
- «Columbus Dipendenza» sita in vicolo Marano 25, dipendenza a «tre stelle»;
- «Columbus Dipendenza due» sita in vicolo Marano 27, dipendenza a «tre stelle»;
- «Continental» sita in viale delle Palme 45, albergo a «tre stelle»;
- «Croce di Malta» sita in via Raggio delle Capelongo 2-4, albergo a «tre stelle»;
- «Dany Caracas» sita in via dei Pini 38, albergo meubl  a «tre stelle»;
- «Delle Nazioni» sita in corso delle Nazioni 62, albergo a «tre stelle»;
- «Desir e» sita in via Aquileia 47, albergo a «tre stelle»;

- «Elvia» sita in viale Miramare 2, albergo a «tre stelle»;
- «Europa» sita in via Lungomare Trieste 90, albergo a «tre stelle»;
- «Flora» sita in via Aquileia 8, albergo a «tre stelle»;
- «Florida due» sita in viale del Bosco 13, dipendenza a «tre stelle»;
- «Friuli» sita in via dei Pini 11, albergo a «tre stelle»;
- «Hotel Falcone Aparthotel» sita in via Tridentina 50-52, dipendenza a «tre stelle»;
- «Italia» sita in viale Italia 7, albergo a «tre stelle»;
- «La Betulla» sita in via Arco del Libeccio 24, albergo a «tre stelle»;
- «Luna» sita in via Lungomare Trieste 68, albergo a «tre stelle»;
- «Martini» sita in viale delle Palme 47, albergo a «tre stelle»;
- «Mediterraneo» sita in via Arco del Maestrale 3, albergo a «tre stelle»;
- «Minerva» sita in via Arco del Libeccio 47, albergo meubl  a «tre stelle»;
- «Nettuno» sita in via Lungomare Trieste 24-26, albergo a «tre stelle»;
- «Niagara» sita in via Lungomare Trieste 152 A, albergo a «tre stelle»;
- «Nuova Flavia» sita in via Marina 6, albergo a «tre stelle»;
- «Nuova Graziosa» sita in via Latisana 70, albergo meubl  a «tre stelle»;
- «Oasi» sita in via Arco del Grecale 9 11, albergo a «tre stelle»;
- «Olympia» sita in viale delle Palme 54, albergo a «tre stelle»;
- «Pelikan» sita in via Lungomare Trieste 10, albergo a «tre stelle»;
- «Regina» sita in via Lilienfeld 4, albergo meubl  a «tre stelle»;
- «Rossini» sita in via Adriatica 32, albergo a «tre stelle»;
- «Salus» sita in via Tirolo 11, albergo a «tre stelle»;
- «San Francisco» sita in viale delle Palme 40, albergo a «tre stelle»;
- «San Marco» sita in via Raggio di Levante 32-34, albergo a «tre stelle»;
- «Santa Cruz» sita in via Arco della Paranza 4, albergo a «tre stelle»;
- «Smeraldo» sita in viale della Musica 4, albergo a «tre stelle»;
- «Soraya» sita in viale delle Palme 37, albergo a «tre stelle»;
- «Stiefel» sita in via Codroipo 6, albergo a «tre stelle»;
- «Vienna» sita in via Carinzia 1, albergo a «tre stelle»;
- «Villa Candia» sita in viale Miramare 22, albergo meubl  a «tre stelle»;
- «Villa Romana» sita in via Latisana 96, albergo meubl  a «tre stelle»;
- «Villa Romana due» sita in via dei Larici 2, dipendenza a «tre stelle»;
- «Villa Romana uno» sita in via Latisana 96, dipendenza a «tre stelle»;
- «Vina de Mar» sita in corso delle Nazioni 48, albergo a «tre stelle»;
- «American Hotel» sita in via Lungomare Trieste 152, albergo a «quattro stelle»;
- «Bellavista» sita in via Lungomare Trieste 70, albergo a «quattro stelle»;
- «Bristol» sita in via Lungomare Trieste 132, albergo a «quattro stelle»;
- «Columbus» sita in via Lungomare Trieste 22, albergo a «quattro stelle»;
- «Falcone» sita in viale Europa 21, albergo a «quattro stelle»;
- «Florida» sita in via dell'Arenile 22-24, albergo a «quattro stelle»;
- «International» sita in via Lungomare Trieste 134 B, albergo a «quattro stelle»;
- «Marina uno» sita in viale Adriatico 7, albergo a «quattro stelle»;
- «Medusa Splendid» sita in via Raggio dello Scirocco 33, albergo a «quattro stelle»;
- «Meridianus» sita in viale della Musica 1, albergo a «quattro stelle»;
- «Miramare» sita in via Aquileia 47 B, albergo a «quattro stelle»;
- «Park» sita in viale delle Palme 41, albergo a «quattro stelle»;
- «Playa Gran Hotel» sita in via Lungomare Trieste 128, albergo a «quattro stelle»;
- «President» sita in Calle Rembrandt 2, albergo a «quattro stelle»;
- «Punta dell'Est» sita in via Timavo 38, albergo a «quattro stelle»;
- «San Carlo» sita in via Codroipo 16, albergo a «quattro stelle»;
- «Vittoria» sita in via Lungomare Marin 28, albergo a «quattro stelle»;

- «Greif» sita in via Arco del Grecale 27, albergo a «cinque stelle»;
- «Carinzia Garni» sita in via Carinzia 40, residenza turistico alberghiera a «tre stelle»;
- «Marina Punta Verde» sita in via Giorgio Scerbanenco 17-46, residenza turistico alberghiera a tre stelle»;
- «Holiday» sita in via Latisana 128, residenza turistico alberghiera (aparthotel) a «due stelle»;
- «Pino Mare» sita in lungomare Riccardo Riva 15, campeggio a «due stelle»;
- «Sabbadoro» sita in via Sabbadoro 8, campeggio a «tre stelle»;
- «Dipendenza Sabbadoro» sita in viale Centrale 27, campeggio (dipendenza) a «tre stelle»;
- «Los Nidos» sita in via Sabbadoro 1, villaggio turistico a «quattro stelle»;
- «Alle Vele» sita in viale Centrale 31 D, casa per ferie;
- «Casa della Gioventù» sita in viale Centrale 29, casa per ferie;
- «Casa della Gioventù» sita in viale Centrale 29 A, casa per ferie (dipendenza);
- «Conchiglia» sita in viale Centrale 29 D, centro per soggiorno sociale;
- «Die Naturfreunde» sita in viale Centrale 23, casa per ferie;
- «Friuli Italia Holiday» sita in viale Centrale 29 E, centro per soggiorno sociale;
- «La Pergola» sita in via Latisana 185, casa per ferie;
- «Ondazzurra» sita in via Sabbadoro 12 A, centro per soggiorno sociale;
- «San Pio X» sita in viale Centrale 31 B, centro per soggiorno sociale;
- «Santa Maria del Mare» sita in viale Centrale 31 C, casa per ferie;

2. di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Contro al presente provvedimento, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMMERCIO,
PUBBLICI ESERCIZI, LICENZE E STATISTICA:

Marino Donà

E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.
UNITA' TERR RETE TRIVENETO
ZONA UDINE
UDINE

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Su richiesta della Direzione Rete - Unità Terr Rete Triveneto - Zona Udine dell'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. del 2 aprile 2003, prot. n. P2003001331 si pubblicano i seguenti n. 19 decreti del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine, per estratto, recanti l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine n. 2435/TDE-UD/1987. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza in data 31 maggio 2002, corredata di Relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 2430, così specificato:

• Tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, «cab. Colugna piazza Garibaldi - cab. Imme - cab. via dei Brazzà» - cab. Plaino Cormor - cab. Udine esposizioni», nei Comuni di Tavagnacco, Pagnacco e Martignacco,

avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla cabina Colugna piazza Garibaldi, alimentata dalla linea «cab. via Spilimbergo - cab. Colugna piazza Garibaldi», autorizzata con D.R. n. 255/TDE-UD/62 di data 29 agosto 1988, collegherà le cabine Imme, via dei Brazzà, Plaino Cormor e farà capo alla cabina Udine Esposizioni, interessando il territorio dei Comuni di Tavagnacco, Pagnacco e Martignacco.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M. - LL.PP. di data 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M. - LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse citate in domanda per ripristinare i luoghi originari.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, lì 10 gennaio 2003

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine n. 2436/TDE-UD/1890. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza in data 14 giugno 2002, corredata di Relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 910, così specificato:

• Tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, «cab. Adegliacco via Carducci - cab. Feletto via del Lavoro», in Comune di Tavagnacco,

avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla linea «cab. Adegliacco via Carducci - cab. Adegliacco Cimitero», autorizzata con D.P. n. 211 di data 9 giugno 1986, si raccorderà alla linea «cab. Sviluppo 81 - cab. Feletto via del Lavoro», interessando il territorio del Comune di Tavagnacco.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindi-

cata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M. - LL.PP. di data 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M. - LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse citate in domanda per ripristinare i luoghi originari.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, lì 10 gennaio 2003

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine n. 2437/TDE-UD/1892. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza in data 18 giugno 2002, corredata di Relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 36 (tratto aereo) e m. 20 (tratto sotterraneo), così specificato:

- Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, aereo ed in cavo sotterraneo, cabina trattamento rifiuti (nuova), in Comune di Lignano Sabbiadoro,

avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla derivazione per cabina trattamento rifiuti autorizzata con D.P. n. 6145/I di data 12 gennaio 1976, farà capo alla cabina trattamento rifiuti (nuova) interessando il territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M. - LL.PP. di data 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M. - LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione

di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse citate in domanda per ripristinare i luoghi originari.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, lì 10 gennaio 2003

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine n. 2438/TDE-UD/1893. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza in data 27 giugno 2002, corredata di Relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tec-

nica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 360, così specificato:

- Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Pavia Caserma (Nuova) in Comune di Pavia di Udine,

avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla linea per cabina via Lauzacco, autorizzata con D.P. n. 3410 di data 6 aprile 1987, farà capo alla cabina Pavia Caserma (nuova), interessando il territorio del Comune di Pavia di Udine.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M. - LL.PP. di data 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M. - LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, en-

tro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse citate in domanda per ripristinare i luoghi originari.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, lì 10 febbraio 2003

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine n. 2441/TDE-UD/1882. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza in data 17 maggio 2002, corredata di Relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 338, così specificato:

- Interramento linea elettrica alla tensione di 20 kV, tratto «cab. Urana (Wood Line) - cab. via del Pino (Julia Utensili)», nei Comuni di Magnano in Riviera e Tarcento,

avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla cabina Urana, alimentata dalla linea omonima, autorizzata con D.P. n. 6147/I di data 10 luglio 1980, farà capo alla cabina via del Pino, interessando il territorio dei Comuni di Magnano in Riviera e Tarcento.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M. - LL.PP. di data 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M. - LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse citate in domanda per ripristinare i luoghi originari.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L.

dovrà presentare a questa Direzione, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi Tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, 10 gennaio 2003

IL DIRETTORE:

dott. ing. Diego De Caneva

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine n. 2442/TDE-UD/1895. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza in data 18 luglio 2002, corredata di Relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 1550, così specificato:

- Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina PIP Chiarmacis, in Comune di Teor,

avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla cabina Thermokey, alimentata dalla linea omonima, autorizzata con D.R. n. 1879/TDE-UD/1395 di data 22 aprile 1996, collegherà la cabina PIP Chiarmacis e si raccorderà alla linea «Stradalta - Torsa - Palazzolo», autorizzata con D.P. n. 3847/I di data 6 gennaio 1983, interessando il territorio del Comune di Teor.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M. - LL.PP. di data 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M. - LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni,

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, lì 10 febbraio 2003

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine n. 2443/TDE-UD/1902. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza in data 28 agosto 2002, corredata di Relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 760, così specificato:

- Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, per cabina E.P.M. (a palo), nei Comuni di Mereto di Tomba e Basiliano,

avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla linea per cabina Chiesa di S. Orsola, autorizzata con D.R. n. 1901/TDE-UD/1324 di data 7 maggio 1996, farà capo alla cabina E.P.M. (a palo), interessando il territorio dei Comuni di Mereto di Tomba e Basiliano.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M. - LL.PP. di data 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M. - LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, lì 10 febbraio 2003

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine n. 2444/TDE-UD/1910. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTO lo Statuto speciale di autonomia della Regione «Friuli Venezia Giulia» - L.C. 31 gennaio 1963, n. 1;

VISTO il D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 31, IV comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres.;

VISTA l'istanza in data 16 settembre 2002, corredata di Relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 540, così specificato:

- Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina via Ivrea, in Comune di Udine,

avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla linea «cab. Paderno - cab. Viale Tricesimo», tratto «cab. via Saluzzo - cab. viale Tricesimo», autorizzata con D.P. n. 4552/I di data 13.12.1982, collegherà la cabina via Ivrea e si raccorderà alla linea predetta, interessando il territorio del Comune di Udine.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M. - LL.PP. di data 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M. - LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, 10 febbraio 2003

IL DIRETTORE:

dott. ing. Diego De Caneva

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine n. 2446/TDE-UD/1901. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza in data 9 agosto 2002, corredata di Relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 390, così specificato:

- Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina USL Ospedale (nuova), in Comune di Palmanova,

avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla cabina Inceneritore alimentata dalla linea «via Gorizia - Ialmicco - Visco», autorizzata con D.P. n. 920/I di data 21 maggio 1977, collegherà la cabina U.S.L. Ospedale (nuova) e si raccorderà ad un sostegno dell'attuale linea per cabina U.S.L. Ospedale, autorizzata con D.P. n. 5512 di data 19 novembre 1981, interessando il territorio del Comune di Palmanova.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M. - LL.PP. di data 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M. - LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi del-

l'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

L'E.N.E.L., entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse citate in domanda per ripristinare i luoghi originari.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, lì 3 marzo 2003

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine n. 2447/TDE-UD/1904. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza in data 28 agosto 2002, corredata di Relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione

all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 1441 (tratto aereo) e m. 585 (tratto sotterraneo), così specificato:

- Rifacimento linea elettrica alla tensione di 20 kV, aerea ed in cavo sotterraneo «cab. Belvedere - cab. Ara Piccola - cab. Ara Grande», in Comune di Tricesimo,

avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla cabina Belvedere, alimentata dalla linea «cab. Albergo Belvedere - cab. Belvedere», autorizzata con D.R. n. 1443/TDE-UD/946 di data 14 febbraio 1994, collegherà la cabina Ara Piccola e farà capo alla cabina Ara Grande, interessando il territorio del Comune di Tricesimo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M. - LL.PP. di data 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M. - LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione

regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

L'E.N.E.L., entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse citate in domanda per ripristinare i luoghi originari.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, lì 3 marzo 2003

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine n. 2448/TDE-UD/1923. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza in data 14 ottobre 2002 corredata di Relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tec-

nica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 250x2, così specificato:

- Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Manessa, in Comune di Latisana,

avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla linea «C.P. Latisana cab. via Livelli - cab. Fornace Nuova», autorizzata con D.R. n. 1848/TDE-UD/1316 di data 19 gennaio 1996, collegherà la cabina Manessa, interessando il territorio del Comune di Latisana.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. di data 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, en-

tro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine via Uccellis, 4.

Udine, lì 3 marzo 2003

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine n. 2449/TDE-UD/1918. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza in data 23 ottobre 2002 corredata di Relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 138 (tratto aereo) e m. 1240 (tratto sotterraneo), così specificato:

- Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, aereo ed in cavo sotterraneo, cabina Z.I. Palmanova, in Comune di Palmanova,

avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale:

1. dal sostegno n. 166 della linea «Codroipo - Pozzo 16 - Stradalta - Palmanova», autorizzata con D.P. n. 3341/TO di data 11 luglio 1950, alla cabina Z.I. Palmanova, con raccordo al sostegno n. 173 della linea suddetta;

2. dalla cabina Z.I. Palmanova, di cui al punto 1), alla cabina I.F.A.P., alimentata dalla linea «cab. I.F.A.P. - cab. Milanorion», autorizzata con D.P. n. 5825/I di data 4 dicembre 1979, interessando il territorio del Comune di Palmanova.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. di data 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

L'E.N.E.L., entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse citate in domanda per ripristinare i luoghi originari.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine via Uccellis, 4.

Udine, lì 3 marzo 2003

IL DIRETTORE:

dott. ing. Diego De Caneva

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine n. 2450/TDE-UD/1919. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza in data 29 ottobre 2002 corredata di Relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 1065, così specificato:

- Interramento linea elettrica alla tensione di 20 kV, tratto «cab. via Trevisan - Sostegno n. 21», in Comune di Palmanova,

avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla cabina via Trevisan, alimentata dalla linea «cab. Sottoselva - cab. via Marconi - cab. via Trevisan - cab. Jalmicco Nuova», autorizzata con D.R. n. 1706/TDE-UD/1254 di data 9 febbraio 1995, si raccorderà, in prossimità del sostegno n. 21, all'esistente tratto di linea sotterranea per cabina Jalmicco Nuova, inte-

ressando il territorio del Comune di Palmanova.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. di data 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

L'E.N.E.L., entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse citate in domanda per ripristinare i luoghi originari.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine via Uccellis, 4.

Udine, lì 3 marzo 2003

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine n. 2451/TDE-UD/1920. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza in data 30 ottobre 2002 corredata di Relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 160x2, così specificato:

- Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabine Zuschiargne e Aspiag Service, in Comune di Pradamano,

avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla linea «cab. Lotus - cab. Lottizzazione Anna - Sostegno n. 18», autorizzata con D.R. n. 2333/TDE-UD/1809 di data 31 gennaio 2002, collegheranno una la cabina Zuschiargne e l'altra la Cabina Aspiag Service, interessando il territorio del Comune di Pradamano.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. di data 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine via Uccellis, 4.

Udine, lì 3 marzo 2003

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine n. 2452/TDE-UD/1921. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza in data 8 novembre 2002 corredata di Relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 270x2, così specificato:

- Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Villa Kechler, in Comune di Codroipo,

avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dal sostegno n. 38 dalla linea «cab. S. Martino - cab. C.li Papais», autorizzata con D.R. n. 2304/TDE-UD/1746 di data 11 ottobre 2001, collegherà la cabina Villa Kechler, interessando il territorio del Comune di Codroipo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindi-

cata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. di data 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine via Uccellis, 4.

Udine, li 3 marzo 2003

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine n. 2453/TDE-UD/1922. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza in data 11 novembre 2002 corredata di Relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 199 (tratto aereo) e m. 240 (tratto sotterraneo), così specificato:

• Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, aereo ed in cavo sotterraneo, cabina via S. Martino, in Comune di Majano,

avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dal sostegno n. 13 della linea «C.P. S. Daniele - cab. Farla», autorizzata con D.P. n. 176/I di data 30 aprile 1970, collegherà la cabina via S. Martino e si raccorderà al sostegno n. 16 della linea predetta, interessando il territorio del Comune di Majano.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. di data 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni

delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

L'E.N.E.L., entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse citate in domanda per ripristinare i luoghi originari.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine via Uccellis, 4.

Udine, li 3 marzo 2003

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine n. 2454/TDE-UD/1924. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza in data 25 novembre 2002 corredata di Relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n.

05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 167, così specificato:

- Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, per cabina Chiocciola, in Comune di Aquileia,

avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla linea «C.P. Belvedere - cab. Cà Viola - cab. Palazzatto», autorizzata con D.P. n. 2765/I di data 26 agosto 1970, farà capo alla cabina Chiocciola (a palo), interessando il territorio del Comune di Aquileia.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. di data 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

L'E.N.E.L., entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse citate in domanda per ripristinare i luoghi originari.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine via Uccellis, 4.

Udine, li 3 marzo 2003

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine n. 2455/TDE-UD/1926. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza in data 25 novembre 2002 corredata di Relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 327, così

specificato:

- Interramento linea elettrica alla tensione di 20 kV, tratto «Sostegno n. 11 - cab. C.li Passerini», in Comune di Fagagna,

avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dal sostegno n. 11 della linea «cab. Ciconicco S.S. - cab. C.li Passerini - cab Ozo», autorizzata con D.P. n. 8649/I di data 18 aprile 1975, farà capo alla cabina C.li Passerini, interessando il territorio del Comune di Fagagna.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. di data 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, en-

tro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

L'E.N.E.L., entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse citate in domanda per ripristinare i luoghi originari.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine via Uccellis, 4.

Udine, li 3 marzo 2003

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine n. 2456/TDE-UD/1932. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza in data 6 dicembre 2002 corredata di Relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, Zona Udine (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 385x2, così specificato:

- Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina via Coliset, in Comune di Buia,

avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale: originandosi dalla linea «cab. Camadusso - cab. via Osovana - cab. via Stazione», autorizzata con D.R. n. 2061/TDE-UD/1513 di data 31 dicembre 1997 collegherà la nuova cabina via Coliset e farà capo alla cabina via Osovana, alimentata dalla linea suddetta, interessando il territorio del Comune di Buia.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. di data 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. S.p.A.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine via Uccellis, 4.

Udine, lì 3 marzo 2003

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

IMPRESA ELETTRICA DANTE NIGRIS S.n.c.
TOLMEZZO
(Udine)

Pubblicazione dell'estratto del decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Su richiesta dell'Impresa elettrica Dante Nigris S.n.c. di Tolmezzo del 3 aprile 2003 si pubblica il seguente decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine, per estratto, recante l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine n. 2458/TE-UD/1923. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA la domanda in data 28 novembre 2002 inoltrata da Luca e Luigi Nigris, titolari dell'impresa elettrica Dante Nigris, di Luca e Luigi Nigris S.n.c., con sede in via Paluzza, 13 in Tolmezzo, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00250760303, di seguito per brevità indicata Impresa Elettrica Dante Nigris, corredata di relazione tecnica e disegni delle opere, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotto nel Comune di Arta Terme, alla tensione di 20 kV, con dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché di indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'arti-

colo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici anzidetti, della lunghezza complessiva di m. 151 circa, così specificati:

- Linea elettrica a 20 kV, Tolmezzo - centralina Piano d'Arta. Innalzamento della linea elettrica per consentire l'ampliamento degli spogliatoi del campo sportivo comunale,

avente come tracciato, il preesistente: originandosi dal sostegno n. 1 esistente fino al sostegno n. 3, interessando il territorio del Comune di Arta Terme.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva ed impregiudicata l'applicazione della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, l'Impresa Elettrica Dante Nigris è autorizzata alla costruzione ed esercizio della linea di cui in premessa, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M. - LL.PP. di data 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dall'Impresa Elettrica Dante Nigris.

In applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M. - LL.PP. sopracitato, la stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione dopo un periodo di esercizio di almeno tre anni. Tale esercizio potrà effettuarsi solo previo nulla-osta del Ministero delle poste e telecomunicazioni - Settore interferenze elettriche.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'Impresa Elettrica Dante Nigris viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque

causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'Impresa Elettrica Dante Nigris resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela del pubblici e privati interessi, ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, lì 14 marzo 2003

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO	
FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III	
- Durata dell'abbonamento 12 mesi - Canone annuo indivisibile ITALIA Euro 60,00 - Canone annuo indivisibile ESTERO DOPPIO	
- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE - FAX 040 - 377.2383 - L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. - Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio. - Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendolo la richiesta direttamente alla tipografia. - La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.	
- Costo singolo fascicolo ITALIA Euro 1,50 - Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine Euro 1,50 - Costo singolo fascicolo ESTERO DOPPIO	
I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina	
INSERZIONI	
- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1. - Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti	
COSTO DELL'INSERZIONE	
Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato: Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo)	
Euro 3,00 IVA incl.	

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI	
per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti riduzione 50% tariffa per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti riduzione 75% tariffa	
PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI	
Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.p.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione obbligatoria della causale del pagamento.	
IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:	
ANNATA CORRENTE	
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. Via privata OTO, 29 LA SPEZIA	
LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni TRIESTE	
MARIMAR s.r.l. - CARTOLERIA BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8 UDINE	
CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16 GORIZIA	
LIBRERIA MINERVA Piazza XX Settembre PORDENONE	
LIBRERIA FELTRINELLI Via della Repubblica, 2 PARMA	
LIBRERIA GOLDONI S. Marco, 4742 VENEZIA	
LIBRERIA COMMERCIALE V.le Coni Zugna, 62 MILANO	
LIBRERIA LATTES Via Garibaldi, 3 TORINO	
LIBRERIA DI STEFANO Via Ceccardi, 2 GENOVA	
ANNATE PRECEDENTI	
- ANNATE PRECEDENTI rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001 - rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL'1/4/2001	



